

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 gennaio 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero dell'istruzione e del merito
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2023.</p> <p>Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 - Anno scolastico 2023/2024. (24A00071). Pag. 1</p>	<p>DECRETO 24 novembre 2023.</p> <p>Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», di Milano. (24A00006) Pag. 5</p>
<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 27 dicembre 2023.</p> <p>Integrazione dell'allegato A del decreto 21 dicembre 2010, recante: «Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due S.r.l., ai sensi dell'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.». (24A00005)..... Pag. 3</p>	<p>DECRETO 30 novembre 2023.</p> <p>Criteria e modalità relativi alla sezione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e conseguenti adeguamenti nelle funzioni e nei compiti della Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica. (24A00021) Pag. 6</p> <p>DECRETO 30 novembre 2023.</p> <p>Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. (24A00023) Pag. 13</p>



DECRETO 30 novembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento. (24A00024) Pag. 22

DECRETO 4 dicembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento. (24A00022) Pag. 46

Ministero della salute

DECRETO 24 novembre 2023.

Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 - c.d. «bonus psicologi». (24A00044) Pag. 72

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 28 dicembre 2023.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2024. (24A00007) Pag. 74

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 189/2012 del medicinale per uso umano a base di Epcoritamab, «Tepkinly». (Determina n. 148/2023). (24A00051) Pag. 75

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano a base di Pegunigalsidasi alfa, «Elfabrio». (Determina n. 150/2023). (24A00052) Pag. 78

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano a base di Indacaterolo/mometasone furoato, «Aectura Breezhaler». (Determina n. 151/2023). (24A00053) Pag. 81

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 18 ottobre 2023.

Definizione del contratto di Programma SPAS – Consorzio sviluppo delle produzioni agricole siciliane di cui alla deliberazione CIPE 29 luglio 2005, n. 108. (Delibera n. 30/2023). (24A00045) Pag. 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (24A00029) Pag. 86

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santa Rosa De Toay (Argentina). (24A00009) Pag. 86

Limitazione delle funzioni della titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Aalesund (Norvegia). (24A00010) Pag. 86

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 502 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 3 agosto 2023. (24A00047) Pag. 87

Approvazione della delibera n. 74/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 12 ottobre 2023. (24A00048) Pag. 87

Approvazione della delibera n. 182/23/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 12 settembre 2023. (24A00049) Pag. 87

Approvazione della delibera n. 71/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 14 settembre 2023. (24A00050) Pag. 87

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Approvazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella III finestra temporale dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023. (24A00046) Pag. 88



RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il «Regolamento recante: “Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44”». (24A00149) Pag.. 88

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il «Regolamento recante: “Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44”». (24A00150) Pag.. 88





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2023.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 - Anno scolastico 2023/2024.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» e, in particolare, l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economi-

co, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applichino le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, riguardante, tra l'altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, relativamente a misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il comma 20 dell'art. 5, che apporta modificazioni all'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all'accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all'anno di prova e alle immissioni in ruolo;

Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,



recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20, relativamente a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, è richiesta l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie per un totale di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno relative alle disponibilità residue dopo le immissioni in ruolo stimate, riservandosi di formulare specifica richiesta di integrazione alla luce di eventuali ulteriori disponibilità a seguito di assunzioni effettuate in numero minore rispetto a quelle stimate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 4 settembre 2023 con il numero 2407, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 4 ottobre 2023, prot. n. 118238, con la quale, ad integrazione della richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2023/2024, di cui alla predetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, concessa con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, è richiesta l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie per ulteriori n. 14.438 unità di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posti di sostegno;

Preso atto che con la predetta nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 4 ottobre 2023, prot. n. 118238, viene reso noto che, a seguito di un numero di immissioni in ruolo inferiore rispetto a quanto stimato in sede di richiesta delle autorizzazioni a bandire procedure concorsuali di cui alla citata nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, i posti vacanti e disponibili risultano essere n. 44.654, di cui n. 29.066 su posto comune e n. 15.588 su posto di sostegno e che, pertanto, sottratto il contingente già autorizzato con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, pari a n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno, si rende necessario autorizzare l'avvio di procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 unità di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posti di sostegno;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2023, protocollo n. 43366, con cui, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro

pubblico (IGOP) del medesimo Ministero, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'*iter* del provvedimento;

Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2023


*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3384

24A00071



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2023.

Integrazione dell'allegato A del decreto 21 dicembre 2010, recante: «Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due S.r.l., ai sensi dell'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 41, comma 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevede, alla data del 1° luglio 2009, il trasferimento alla società Fintecna o società da essa interamente controllata dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 116286 dell'11 novembre 2009 recante l'individuazione della Ligestra Due S.r.l. quale «società trasferitaria» ai sensi del sopracitato art. 41, comma 16-ter nonché l'elencazione degli enti disciolti dichiarati estinti alla data del 1° luglio 2009;

Visto il comma 16-sexies del sopracitato art. 41 il quale prevede che la «società trasferitaria» procede alla liquidazione del patrimonio trasferito;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - R.G.S. n. 107431 del 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2010, n. 302, con il quale si è proceduto alla «Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due S.r.l., ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - R.G.S. n. 22206 del 5 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2020, di «Integrazione dell'allegato A del decreto 21 dicembre 2010, recante: «Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due S.r.l., ai sensi dell'art. 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14»;

Considerato che nell'allegato A parte integrante del decreto R.G.S. n. 107431 del 21 dicembre 2010, sopra

richiamato, a motivo di omesse e/o errate variazioni catastali non sono stati individuati alcuni immobili siti nei Comuni di Roma e di Verona già di proprietà, alla data del trasferimento patrimoniale di cui alla normativa sopra richiamata, dell'ex Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche - E.N.P.A.O. e dell'ex Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - I.N.A.M.;

Rilevato, in particolare, che nell'allegato A parte integrante del decreto R.G.S. n. 107431 del 21 dicembre 2010, sopra richiamato, risulta omessa l'elencazione:

1. dell'unità immobiliare già di proprietà, alla data del trasferimento patrimoniale di cui alla normativa sopra richiamata, dell'ex Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche - E.N.P.A.O., sito in Roma, via Pian di Scò n. 9, piano S1, categoria C/6 in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 259, particella 851, subalterno 528;

2. dell'unità immobiliare già di proprietà alla data del trasferimento patrimoniale di cui alla normativa sopra richiamata, dell'ex Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - I.N.A.M. sita in Verona, vicolo Ognisanti, in Catasto Terreni del Comune di Verona al foglio 161, particella n. 149;

Considerato che l'unità immobiliare di cui sopra al n. 1) risulta dalla variazione catastale per frazionamento del garage dello stabile sito in via Pian di Scò n. 9 Roma, già di proprietà dell'ex E.N.P.A.O, partita 259615, foglio 259, n. 851, sub 25 come risultante da «ricevuta di avvenuta denuncia di variazione», rilasciata in data 26 marzo 1998 dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio catasto fabbricati, attestante la variazione per divisione della particella, già di proprietà dell'ex E.N.P.A.O, n. 851, sub 25 in soppressione in ventotto unità in costituzione (di cui venticinque posti auto e tre box) tra le quali l'unità «Box n. 1» identificata in catasto al foglio 259 particella n. 851 sub. 528;

Considerato che l'unità immobiliare di cui sopra al n. 2) risulta acquisita in proprietà dell'ex I.N.A.M. in data 29 luglio 1952, con atto di compravendita n. 11103 rep. gen. - n. 5041 fasc., per rogito notaio dott. Lino Zamboni in Verona, registrato a Verona (Uff. atti civili) il 1° agosto 1952 al n. 484 vol. 270 (atti pubblici);

Rilevato che l'ispezione ipotecaria telematica n. T139541 del 5 dicembre 2023, eseguita presso l'Ufficio provinciale di Roma - territorio, non ha evidenziato, con riferimento all'unità immobiliare di cui al foglio 259, particella n. 851 sub. 528, note di trascrizione ed iscrizione e domande di annotazione a favore di terzi;

Rilevato che l'ispezione ipotecaria telematica n. T 137767 del 5 dicembre 2023, eseguita presso l'Ufficio provinciale di Verona, non ha evidenziato, con riferimento all'unità immobiliare di cui al foglio 161, particella n. 149, note di trascrizione ed iscrizione e domande di annotazione a favore di terzi;



Tenuto conto che, quanto sopra considerato e rilevato, la proprietà dei suddetti immobili, alla data del trasferimento patrimoniale è da intendersi rispettivamente in capo all'*ex* E.N.P.A.O e all'*ex* I.N.A.M.;

Ritenuto, per le finalità del richiamato comma 16-*sexies* del sopracitato art. 41, di dover procedere all' integrazione dell'allegato A del sopra citato decreto dirigenziale n. 107431 del 21 dicembre 2010 di «Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti, in essere al 30 giugno 2009, trasferito a Ligestra Due S.r.l., ai sensi dell'art. 41, comma 16-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14»;

Preso atto che, con effetto dal 1° gennaio 2020, la Ligestra Due S.r.l. (società individuata con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 116286 dell'11 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276/2009, quale trasferitaria del patrimonio degli enti disciolti *ex lege* n. 14/2009) è stata fusa per incorporazione nella Fintecna S.p.a. con sede in Roma, codice fiscale n. 05990230012, R.E.A. n. RM-773682, come risulta dall'atto di fusione per notaio Paolo Castellini di Roma in data 11 dicembre 2019 rep. 84286/23777, registrato all'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Roma 1 in data 20 dicembre 2019 al n. 35469 serie 1T;

Rilevato che in dipendenza del suddetto atto di fusione, la società incorporante Fintecna S.p.a. ha assunto - ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile - i diritti e gli obblighi della società incorporata Ligestra Due S.r.l. proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione, con la conseguente cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese a decorrere dalla medesima data (1° gennaio 2020);

Ritenuto, per quanto sopra, che il trasferimento degli immobili successivamente alla data del 1° gennaio 2020 deve intendersi effettuato a favore della Fintecna S.p.a. che assume, pertanto, ai fini del presente decreto, la qualità di «società trasferitaria»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A del decreto R.G.S. n. 107431 del 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2010, n. 302, come integrato dal decreto R.G.S. n. 22206 del 5 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2020, n. 46, è integrato, di seguito al numero 402, con i numeri 403 e 404, di ricognizione, rispettivamente, di immobile di proprietà dell'*ex* E.N.P.A.O. (box auto), sito in Roma, iscritto al catasto fabbricati presso Agenzia entrate - Ufficio provinciale di Roma - Territorio e di immobile di proprietà dell'*ex* I.N.A.M. (fabbricato rurale) sito in Verona, vicolo Ognissanti, iscritto presso Agenzia entrate - Ufficio provinciale di Verona - Territorio, in essere alla data del 30 giugno 2009, come di seguito specificato:

N.	Ente	Regione	Ubicazione	sezione	foglio	particella	sub
403	ENPAO	Lazio	Roma - via Pian di Sco', n. 9		259	851	528
404	INAM	Veneto	Verona - vicolo Ognissanti		161	149	

Art. 2.

1. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili di cui sopra rispettivamente in capo all'*ex* E.N.P.A.O. e in capo all'*ex* I.N.A.M. in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

2. La «società trasferitaria» citata in premessa provvede, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

3. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.


Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni specificati ai numeri 403 e 404 nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Roma, 27 dicembre 2023

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

24A00005



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 24 novembre 2023.

Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e, in particolare, l'art. 4, concernente la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, del Museo nazionale della scienza e della tecnica in Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 - convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204 - recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2000, concernente «Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» in Milano»;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2005, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005, concernente «Approvazione della modifica statutaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» in Milano»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'art. 6, comma 5, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Vista la delibera adottata nella seduta del 6 maggio 2013 e successiva integrazione alla delibera con le quali il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato le modifiche statutarie, al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla citata legge n. 122 del 2010;

Visto il testo integrale dello statuto di cui all'allegato «D» all'atto di modifica dello statuto del 14 maggio 2013, a rogito del notaio Gian Luigi Laffranchi, n. 54.065 di repertorio, n. 15.342 di raccolta, registrato a Gorgonzola il 22 maggio 2013 con n. 2765 Serie 1T, trasmesso dalla Fondazione con nota n. 512 del 24 maggio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 302, che ha inserito il comma 3-bis all'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente la destinazione alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», a decorrere dall'anno 2022, di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro con attività di vigilanza esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività;

Vista la nota n. 7340 del 29 aprile 2022 con la quale la Direzione generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di adottare le modifiche statutarie in coerenza con le disposizioni normative e con il nuovo assetto istituzionale;

Vista la nota n. 19149 del 9 giugno 2023 con la quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di aggiungere al comma 1 dell'art. 13 (Direttore generale) le parole «una sola volta» dopo la parola «rinnovabile»;


Vista la delibera adottata nella seduta del 21 giugno 2023 e successiva integrazione alla delibera con le quali il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato le modifiche statutarie, al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla citata legge n. 234 del 2021 e di prevedere che la carica di direttore generale sia rinnovabile per una sola volta;

Visto il testo integrale dello statuto della Fondazione, di cui all'allegato «B» all'atto di modifica dello statuto del 13 settembre 2023, a rogito del notaio Matteo Adolfo Aldo Laffranchi, n. 4782 di repertorio, n. 3037 di raccolta, registrato a Milano DP II il 14 settembre 2023 al n. 85795 Serie 1T, trasmesso dalla Fondazione con nota n. 672 del 20 settembre 2023;

Considerato che le delibere riguardanti le modifiche statutarie della già menzionata Fondazione sono sottoposte alla procedura di approvazione prevista dall'art. 4, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 258 del 1999;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 232413 del 26 settembre 2023 si è favorevolmente espresso sul testo dello statuto adottato dalla Fondazione;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca con nota n. 20256 del 20 ottobre 2023 ha preso atto



della nuova formulazione dell'art. 14 dello statuto della Fondazione che demanda al Ministero dell'università e della ricerca la scelta dei componenti, uno effettivo e uno supplente, del Collegio dei revisori dei conti;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota 47712 del 14 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Le modifiche allo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», adottate dal consiglio di amministrazione con delibera e successiva integrazione alla delibera in data 21 giugno 2023, come da allegato «B» all'atto di modifica dello statuto del 13 settembre 2023, a rogito del notaio Matteo Adolfo Aldo Laffranchi, n. 4782 di repertorio, n. 3037 di raccolta - sono approvate, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

2. Il testo integrale dello statuto è consultabile sul sito istituzionale della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2023

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3115

24A00006

DECRETO 30 novembre 2023.

Criteri e modalità relativi alla sezione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e conseguenti adeguamenti nelle funzioni e nei compiti della Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto l'art. 117, commi 1, lettera n), e 3, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

Vista altresì la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visti il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, nonché il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che ha mutato la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito, anche «Ministero» o «MIM»);

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e, in particolare, l'art. 3 che ha istituito l'Anagrafe nazionale degli studenti (di seguito, anche «ANS») per il primo e secondo ciclo di istruzione;

Visto altresì il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, che ha riordinato in un unico provvedimento la normativa di carattere secondario adottata nel tempo per la gestione dell'ANS;


Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 5 luglio 2017 relativo al suddetto decreto ministeriale;

Visto l'art. 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

Visto in particolare, l'art. 62 del CAD, concernente l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito, anche «ANPR»);

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione



UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Tenuto conto che con il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito, anche «PNRR»), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonché dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (Missione n. 4);

Vista in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» – Riforma 1.2 «Riforma del sistema ITS» e Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)»;

Considerato che, in particolare, detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari ad euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla

realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari ad euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

Visto l'accordo ref. ARES (2021)7947180 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,



recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e consolidare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca;

Visti in particolare, gli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, i quali prevedono che:

«L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6» (art. 12, commi 1 e 2);

«Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 14, comma 6);

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dalla suddetta legge n. 99/2022, spetta al MIM la definizione della disciplina generale degli ITS *Academy*, relativa, tra le altre, a: (i) individuazione delle aree tecnologiche che caratterizzano i singoli ITS; (ii) definizione dei criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa con la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica; (iii) promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, al fine garantire l'efficiente e razionale impiego delle risorse pubbliche e di assicurare unitarietà e omogeneità ai sistemi anagrafici del MIM, è stato valutato opportuno l'inserimento dei dati dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* nell'ambito di una apposita sezione dell'ANIST di cui all'art. 62-*quater* del CAD di cui in premessa;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022 relativo al suddetto schema di decreto sull'ANIST e i chiarimenti del Garante di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Tenuto conto che, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e, in particolare, dell'art. 5 rubricato «Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione», comma 5, lettera v) e del decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione», il MIM svolge su INDIRE funzioni di indirizzo e di vigilanza;

Tenuto conto della comprovata capacità di INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collaborazione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2, che prevede la programmazione, da parte delle regioni, dell'istituzione dei corsi dell'IFTS;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9 e 10;



Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di sistema» e, in particolare, gli allegati G e H;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori», con specifico riguardo agli articoli 13 e 14;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e, in particolare, l'art. 9-bis;

Vista la determinazione 1° ottobre 2021, n. 547, dell'Agenzia per l'Italia digitale, con la quale sono state adottate le «Linee guida tecnologie e *standard* per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e le «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «decreto»);

Considerato che al presente decreto è allegato anche un documento contenente le principali garanzie e misure di sicurezza (di seguito, anche «allegato tecnico» o «allegato»);

Tenuto conto che, con uno o più decreti saranno altresì disciplinati il sistema nazionale di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022 e gli indicatori di cui all'art. 13, comma 2, della medesima legge;

Visti i principi e le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «GDPR»), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche «codice *privacy*» o «codice») e del CAD;

Visto, in particolare, l'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, che consente il trattamento qualora sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Acquisito il parere prot. n. 37567 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 16 novembre 2023, n. 525;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisita, in data del 28 novembre 2023, l'intesa rep. atti n. 283/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e l'allegato tecnico al presente decreto, che definisce le principali garanzie e misure di sicurezza adottate (A. «Principali garanzie e misure di sicurezza»), costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e del relativo allegato tecnico, valgono le seguenti definizioni:

a) Sezione ITS *Academy* di ANIST: sezione dedicata agli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*, di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 99/2022;

b) BDN: Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e all'art. 12, comma 2, della legge n. 99/2022;


c) SNMV: Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022;

d) ITS *Academy* o ITS: Istituti tecnologici superiori;

e) ANIST: Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'art. 62-*quater* del CAD;

f) ANPR: Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD;

g) ID ANPR: codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.



Art. 3.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022:

a) definisce in prima attuazione i criteri e le modalità relativi alla costituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* (art. 12, comma 1, legge n. 99/2022);

b) nell'ambito della realizzazione della Sezione ITS *Academy* di ANIST definisce i criteri di adeguamento della Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica alle previsioni di cui alla legge n. 99/2022, con specifico riferimento alle relative funzioni e compiti (art. 12, comma 2, legge n. 99/2022).

2. Relativamente alla realizzazione della Sezione ITS *Academy* di ANIST, con il presente decreto sono stabiliti:

a) le finalità;

b) le tipologie dei dati contenuti;

c) le banche dati di interesse nazionale contenenti dati cui i dati contenuti nella Sezione ITS *Academy* di ANIST si allineano o con le quali la medesima anagrafe interagisce;

d) le modalità di alimentazione;

e) i soggetti che potranno accedervi;

f) i ruoli ai fini del trattamento dei dati personali;

g) le principali garanzie e misure di sicurezza.

Art. 4.

Finalità della Sezione ITS Academy di ANIST

1. La Sezione ITS *Academy* di ANIST, attraverso le relative componenti tecnologiche, mira ad assicurare:

a) la disponibilità dei dati al singolo ITS *Academy* per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, con particolare riferimento alla finalità di certificazione, nonché per consentirne la consultazione da parte degli utenti;

b) l'automazione delle procedure di iscrizione *online* agli ITS;

c) il riconoscimento nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio, attraverso tecnologie idonee a garantire l'autenticità dei titoli medesimi;

d) lo svolgimento delle funzioni di propria competenza del MIM, tra le quali: (i) realizzazione delle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022, anche attraverso il supporto di INDIRE, mediante visualizzazione di dati previamente aggregati e anonimizzati secondo le procedure che saranno descritte nel successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 11 del presente decreto; (ii) sostegno alla qualificazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto della legge n. 99/2022, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione formativa e agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro; (iii) rilevazione, attraverso i dati aggregati comunicati dal Sistema informativo statistico-SISCO del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali ai sensi della normativa vigente, degli esiti occupazionali degli studenti;

e) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare, sulla base della normativa vigente, alla realizzazione dei percorsi formativi degli ITS, mediante l'utilizzo, da parte delle regioni, di dati previamente aggregati dal Ministero, nel rispetto di misure di sicurezza idonee a garantire la non reidentificazione, anche indiretta, degli utenti.

Art. 5.

Dati contenuti nella Sezione ITS Academy di ANIST

1. Nella Sezione ITS *Academy* sono contenuti:

a) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR;

b) i dati relativi al percorso di studi e ai punteggi complessivi delle prove anche conclusive degli studenti;

c) i dati relativi all'ITS di appartenenza degli studenti, ivi comprese le informazioni relative al codice meccanografico e alla sede;

d) i dati relativi ai titoli conseguiti dagli studenti;

e) i dati relativi agli esiti occupazionali degli studenti iscritti e dei diplomati, derivanti dalle Comunicazioni obbligatorie – SISCO – del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I dati acquisiti all'Anagrafe saranno conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per il tempo strettamente necessario per l'erogazione dei servizi di consultazione di cui al presente decreto.

3. L'allineamento dei dati personali, indicati nel presente articolo, con le altre banche dati di interesse nazionale avverrà secondo le procedure e le modalità definite nell'ambito dell'ANIST.

Art. 6.

Modalità di alimentazione della Sezione ITS Academy di ANIST

1. L'alimentazione della Sezione ITS *Academy* sarà effettuata dai singoli ITS, sulla base delle medesime modalità e delle procedure previste per l'ANIST.

2. La Sezione ITS *Academy* di ANIST sarà organizzata secondo le modalità funzionali e operative proprie dell'ANIST, idonee a garantire l'univocità dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 7.

Soggetti che potranno accedere ai dati della Sezione ITS Academy di ANIST

1. Potranno accedere ai dati della Sezione ITS *Academy* di ANIST esclusivamente i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto, ciascuno esclusivamente e nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di rispettiva competenza indicate nel medesimo articolo.



Art. 8.

Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali della Sezione ITS Academy di ANIST

1. Il Ministero, gli ITS, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto, trattano i dati presenti nella Sezione ITS *Academy* di ANIST limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

2. In particolare, il MIM è titolare del trattamento dei dati contenuti nella Sezione ITS *Academy* di ANIST, ai soli fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*) del presente decreto.

3. Nell'ambito delle attività di cui al presente decreto, gli ITS, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), mantengono la titolarità del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento. In tale ambito, il Ministero dell'istruzione e del merito agisce quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nell'attività di gestione dell'infrastruttura alimentata dagli ITS, vincolato alle indicazioni fornite dai titolari, con particolare riguardo alla natura e alle finalità del trattamento, nonché al tipo di dati personali e alle categorie di interessati.

4. Per la realizzazione, manutenzione tecnica e gestione della Sezione ITS, il MIM farà ricorso al medesimo soggetto terzo già nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con il decreto ANIST. L'autorizzazione verrà appositamente integrata rispetto alla Sezione ITS *Academy*.

Art. 9.

Principali garanzie e misure di sicurezza della Sezione ITS Academy di ANIST

1. Il trattamento dei dati personali che verrà effettuato, sarà conforme alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione e minimizzazione, di cui all'art. 5 del GDPR.

2. Il Ministero, nel rispetto delle regole dell'ANIST, implementerà le principali garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. I relativi requisiti di sicurezza che saranno implementati garantiranno, in ogni caso:

- a*) l'integrità e la riservatezza dei dati;
- b*) la sicurezza del sistema e degli accessi;
- c*) il tracciamento delle operazioni effettuate.

3. Le misure di cui al comma 2 sono descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

4. I dati personali oggetto di trattamento non saranno in alcun caso trasferiti fuori dallo Spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.

Art. 10.

Disciplina della Banca dati nazionale

1. Nell'ambito della realizzazione della Sezione ITS *Academy* di ANIST, la Banca dati nazionale resta disciplinata dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, dall'allegato G della Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002 e dall'art. 9 del decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, con gli adeguamenti necessari che saranno introdotti ai fini di un raccordo funzionale con la Sezione ITS *Academy* dell'ANIST, di cui al presente decreto.

2. All'interno della Banca dati nazionale sono contenuti, tra gli altri, i seguenti dati:

a) i dati generali relativi alle Fondazioni ITS *Academy* (dati identificativi, contatti, area tecnologica e documentazione);

b) i dati quantitativi e qualitativi relativi ai percorsi formativi e alle attività realizzate dalle Fondazioni ITS *Academy* (dati generali, struttura del percorso, costi, utenze del percorso, approcci metodologici, modalità e strumenti di verifica delle competenze, *customer*);

c) i dati generali relativi al perimetro di competenza delle Fondazioni ITS *Academy* ed alla Rete di partenariato (ragione sociale/denominazione ente, ruolo e tipologia degli istituti di istruzione superiore, archivio documentale, risorse umane).

3. Rispetto alla suddetta Banca dati nazionale, INDIRE è titolare del trattamento dei dati personali.

4. Per il tramite della Banca dati, il MIM, con il supporto di INDIRE, svolgerà attività di monitoraggio e di valutazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022, anche mediante i dati acquisiti dalla Sezione ITS *Academy* di ANIST.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. All'esito del presente decreto, e prima di iniziare il trattamento dei dati, il Ministero predispone la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con successivo decreto adottato entro il 28 febbraio 2024, previo parere del Garante e nel rispetto dell'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, definisce i seguenti profili:

a) l'operatività, a partire dalle iscrizioni per l'anno formativo 2024-2025, della Sezione ITS *Academy*, che dovrà essere compatibile con i termini stabiliti per il perseguimento di *milestone* e *target* del PNRR;

b) i dati contenuti e i relativi tempi di conservazione e, in particolare, il *set* di dati relativo a ciascun interessato con la precisa individuazione dei dati che sono trattati, in relazione alle finalità di ciascuna attività di trattamento e previa valutazione della necessità di tale trattamento;



c) le operazioni eseguibili sui dati e le relative modalità di trattamento, nonché le specifiche tecniche e le modalità operative di alimentazione, aggregazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione ITS *Academy*;

d) le misure tecnico-informatiche di adeguamento della Banca dati nazionale con la Sezione ITS *Academy* dell'ANIST e le relative modalità di raccordo;

e) le altre banche dati, anche di interesse nazionale, i cui dati sono necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero o per l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nella Sezione ITS *Academy*;

f) la descrizione delle modalità di funzionamento della Sezione, ivi comprese le modalità per assicurare il rilascio di certificazioni da parte degli ITS e del Ministero, nonché delle regole tecniche, dei requisiti, delle garanzie e delle misure di sicurezza adottate.

Art. 12.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

2. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del MIM, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 99/2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 99/2022, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei percorsi formativi degli ITS *Academy*.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3140

ALLEGATO TECNICO

«Principali garanzie e misure di sicurezza»

1. Introduzione

Il presente allegato tecnico descrive le principali garanzie e misure di sicurezza adottate per garantire la protezione dei dati personali trattati nell'ambito della Sezione ITS dell'ANIST.

I requisiti di sicurezza adottati garantiscono l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, nonché il rispetto dei principi di protezione dei dati per impostazione predefinita e per progettazione.

Per le predette finalità, la Sezione ITS è dotata di:

a) un sistema di *Identity & Access Management* per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;

b) un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;

c) sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;

d) un sistema di *log analysis* per l'analisi periodica dei *file di log*, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate, eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'istruzione e del merito tramite funzionalità di *alert*;

e) una *Certification Authority*;

f) sistemi e servizi di *backup* per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;

g) sistemi e servizi di *Disaster Recovery*.

Il piano di continuità operativa esplicherà le procedure relative ai sistemi e ai servizi di *backup* e di *Disaster Recovery*.

2. Infrastruttura fisica

L'infrastruttura della Sezione ITS dell'ANIST è installata nei locali individuati dal Ministero dell'istruzione e del merito aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuità di servizio tramite soluzioni di alta affidabilità (HA) e un rigido controllo dell'accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua.

Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Protezione da attacchi informatici

Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:

a) in fase di configurazione, procedure di *hardening* finalizzate a limitare l'operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;

b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di *vulnerability assessment and mitigation* nei *software* utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;

c) piattaforma di sistemi *firewall* e sonde anti-intrusione;

d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema.

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici è adottata una procedura di gestione degli incidenti informatici e sono, inoltre, rispettate le seguenti tecnologie e/o procedure:

a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei *software* di sistema e *hardening* delle macchine;

b) adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS (*Intrusion Prevention System*), che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto nonché di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;

c) esecuzione di WAPT (*Web Application Penetration Test*), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente;

d) adozione di meccanismi, tipo *captcha*, sul Portale ANIST di sistemi di *rate-limit* (limitanti il numero di transazioni nell'unità di tempo), al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni, che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio;



e) presenza di sistemi di *backup e disaster recovery*. Il *backup* dovrà riguardare i seguenti elementi, dati, configurazioni dei sistemi, *software* applicativo, *file di log* e di *alert*.

4. Accesso

L'accesso alla Sezione ITS dell'ANIST avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, nonché di continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'art. 51 del CAD.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza di soggetti terzi di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvalga e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita. La Sezione ITS invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite *Internet*, mediante protocollo *Transport Layer Security* (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche secondo le pertinenti raccomandazioni AgID in materia (Determinazione n. 471 del 5 novembre 2020).

24A00021

DECRETO 30 novembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante: «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, lettere a) e b), 8, 11, 12, 13, comma 1 e 14, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86 e, in particolare l'art. 14;

Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di Sistema» e relativi allegati G e H;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;


Visto l'art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «*Academy*», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi



e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700 000 000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*,

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del Sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del Sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*,

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/firmativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante: «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Considerato che INDIRE è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerata la comprovata capacità dell'INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collabora-



zione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);

Visto l'art. 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante: «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «Decreto»);

Acquisito il parere prot. n. 37561 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Ritenuto in relazione al suindicato parere del CSPI, di non dovere modificare lo schema di decreto presentato per il parere;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del Made in Italy;

Acquisita in data 28 novembre 2023, l'intesa Rep atti n. 284/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizione e soggetti

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) SNMV Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui agli articoli 13 della legge n. 99/2022 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

b) ANIST Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'art. 62-*quater* del CAD;

c) ITS Academy Istituti tecnologici superiori;

d) Sezione ITS Academy dell'ANIST sezione ITS dell'ANIST dedicata agli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy;

e) BDN Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

f) DPCM: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

g) GU Gazzetta Ufficiale;

h) CAD il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

i) TTNP Tavolo tecnico nazionale paritetico istituito presso il MIM e composto da rappresentanti del MIM, del MUR, con particolare riferimento alle competenze previste dalla normativa vigente in ordine ai percorsi di sesto livello EQF, nonché dal MLPS, delle regioni, delle province autonome, dei comuni, province e città metropolitane

2. Il SNMV è costituito dai seguenti soggetti:

a) MIM Ministero dell'istruzione e del merito;

b) MUR: Ministero dell'università e della ricerca;

c) MLPS Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) INDIRE Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

e) Le regioni e province autonome nell'ambito del TTNP.

3. Nell'ambito del SNMV, concorre altresì il TTNP per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi di quinto e di sesto livello EQF degli ITS Academy la cui composizione e funzioni sono regolate all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Oggetto, obiettivi, funzioni del SNMV

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio



2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 dell'11 aprile 2008, è definito il SNMV del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

2. Il SNMV costituisce una risorsa strategica per:

a) effettuare il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi degli ITS *Academy* anche attraverso analisi statistica, descrittiva e fenomenologica dei percorsi e delle attività degli ITS *Academy* con l'obiettivo di svolgere approfondimenti di ricerca e di documentazione, nonché di osservazione e analisi dei processi organizzativi e didattici. Tali azioni consentono di comprendere a pieno le modalità che hanno portato al raggiungimento di determinati risultati documentati, di migliorarne gli esiti finali e di generare un processo di innovazione sociale al fine di individuare elementi di stabilità del Sistema in un'ottica di condivisione e riutilizzo delle conoscenze e delle migliori esperienze formative;

b) valorizzare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e le fondazioni;

c) rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione.

3. Per la realizzazione del Sistema di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1, il MIM, MUR e il MLPS, per quanto di competenza, si avvalgono dell'INDIRE, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022, nonché delle informazioni e dei dati presenti nella Sezione ITS *Academy* dell'ANIST e nella BDN di cui, rispettivamente, al comma 1 e 2 dell'art. 12 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. Il SNMV acquisisce e tratta i dati esclusivamente in forma aggregata.

5. Nell'ambito del SNMV, INDIRE mette a disposizione del MIM:

a) un cruscotto digitale con una serie di indicatori, tra C141 quelli specificati all'art. 4 del presente decreto, consultabile in tempo reale da parte del MIM, al fine di garantire il monitoraggio costante dell'attuazione della riforma degli ITS *Academy* prevista dal PNRR ed a regime il pieno governo del Sistema;

b) appositi *dataset* per la pubblicazione online sul catalogo degli open data al fine di favorire da parte della comunità scientifica, enti di ricerca e università, studi finalizzati al miglioramento continuo del Sistema ITS *Academy*;

c) periodici *report* di monitoraggio volti a verificare la sussistenza dei casi di revoca di accreditamento previsti all'art. 13, comma 1, lettere c), g) e h) del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191.

6. Tutti i dati relativi al monitoraggio sono resi disponibili in tempo reale, garantendo al MIM l'accesso diretto e completo e l'interoperabilità con i propri sistemi informativi, anche ai fini delle verifiche sul raggiungimento *target* e *milestone* del PNRR.

Art. 3.

Tavolo tecnico nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi di quinto e di sesto livello EQF degli ITS Academy).

1. Nell'ambito del SNMV concorre altresì il TTNP, istituito presso il MIM e composto da rappresentanti del MIM, del MUR, con particolare riferimento alle competenze previste dalla normativa vigente in ordine ai percorsi di sesto livello EQF, nonché dal MLPS, delle regioni, delle province autonome, dei comuni, province e città metropolitane.

2. Le attività del TTNP sono sopportate sotto il profilo tecnico-scientifico da INDIRE e da tecnostruttura.

3. Il Tavolo tecnico è preposto allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) valida il *ranking* nazionale unico dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF degli ITS *Academy* al fine dello svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione;

b) formula proposte di intervento per superare eventuali criticità emerse in sede di monitoraggio qualitativo e quantitativo, nonché misure idonee a valorizzare gli elementi di eccellenza, anche al fine di assicurare la trasferibilità dei risultati;

c) approva e formalizza al MIM, al MUR, al MLPS, alle regioni e alle province autonome, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), all'Unione province italiane (UPI) e alle Fondazioni ITS *Academy* gli esiti del monitoraggio e della valutazione.

4. La valutazione con riguardo ai corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate viene conclusa al termine dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del diploma.

5. Entro il 30 maggio dell'anno successivo alla conclusione dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF le Fondazioni ITS *Academy* validano i relativi dati nella BDN di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

6. Le modalità e i tempi necessari per porre in essere i compiti di cui al comma 3 sono i seguenti:

a) entro il primo febbraio del secondo anno successivo alla conclusione dei percorsi formativi INDIRE rende disponibili al TTNP rispettivamente, il *ranking* nazionale dei percorsi formativi degli ITS *Academy* e i rapporti di monitoraggio e di *performance*;

b) entro il primo marzo, il TTNP approva gli esiti del monitoraggio e della valutazione;

c) entro il 15 aprile, il MIM ripartisce alle regioni interessate, secondo quanto previsto nel decreto attuativo di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 99/2022, le risorse nazionali destinate a titolo di quota premiale nonché alla realizzazione dei percorsi degli ITS *Academy*, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti e per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, e al finanziamento delle borse di studio i tirocini formativi obbligatori;



d) entro il 30 giugno, le regioni comunicano le risorse di cui alla lettera c) alle Fondazioni ITS *Academy* che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191 del 4 ottobre 2023, e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. La costituzione di tale organismo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del MIM, del MLPS e del MUR.

Art. 4.

Indicatori del SNMV

1. Il Sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto di:

a) indicatori per l'attuazione del monitoraggio nazionale del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

b) indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS *Academy* comuni per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 99/2022, e come previsto all'art. 11, commi 6 e 7.

2. Gli indicatori di cui al comma 1, lettera a), sono descritti nell'allegato tecnico al presente decreto.

3. Gli indicatori di cui al comma 1, lettera b), si distinguono in indicatori dei percorsi formativi di quinto e sesto livello definiti, rispettivamente, con decreto del MIM adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022 e con decreto del MIM, di concerto con il MUR, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022.

Art. 5.

Attività di valutazione ed eventuali successivi adempimenti

1. La valutazione dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF è declinata nella seguente classificazione utile ai fini della predisposizione del *ranking*:

percorsi premiati con un punteggio compreso tra 70-100;

percorsi sufficienti con un punteggio compreso tra 60-70 (escluso);

percorsi problematici con punteggio compreso tra 50-60 (escluso);

percorsi critici con un punteggio compreso tra 0-50 (escluso).

2. All'esito dell'approvazione delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi, a cura del Tavolo tecnico nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione di cui al decreto attuativo dell'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022, concernente il Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, le regioni svolgono le seguenti attività:

a) per quei percorsi la cui valutazione fa registrare un punteggio compreso tra 50-60 (escluso), prevedono

azioni specifiche, anche integrando, qualora necessario, gli atti di programmazione regionale, in un'ottica di miglioramento progressivo;

b) per quei percorsi la cui valutazione fa registrare un punteggio compreso tra 0-50 (escluso), le regioni adottano gli atti necessari per limitare o escludere dai finanziamenti i corsi che per due cicli consecutivi conseguono un punteggio inferiore a 50.

3. Con riferimento alle attività di cui al comma 2, lettera a) e b) INDIRE redige una specifica relazione di monitoraggio.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 7.

Disposizioni temporali

1. Il presente decreto si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 11, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3139




Art.4, comma1, lettera a)**Allegato tecnico****Indicatori per l'attuazione del monitoraggio nazionale del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**

Gli indicatori previsti dall'articolo 4, comma1, lettera a), del decreto sono i seguenti:


1. indicatori di risorsa che forniscono informazioni sulle risorse umane, organizzative e regolative;
2. indicatori di governance che forniscono informazioni sulla governance interna ed esterna;
3. indicatori di impatto che forniscono informazioni sull'impatto che l'oggetto della valutazione produce sulla collettività;
4. indicatori di risultato che fornisco informazioni sulle attività e i percorsi realizzati;
5. indicatori di performance che forniscono dati e informazioni sui risultati ottenuti;
6. indicatori di efficienza che forniscono dati informazioni sul rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.

I suddetti indicatori sono meglio specificati nella tabella seguente:

1	Governance integrata	2	Coordinamento e collaborazione tra fondazioni ITS Academy
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ coerenza interna ed esterna con le programmazioni regionali di riferimento ▪ documentazione accreditamento e intesa MIM-regione per operatività su un'area o su più aree in deroga alle condizioni generali previste dall'articolo 3 della legge n. 99/2022 ▪ n. soggetti interni, tipologia, ruolo e funzioni ▪ n. soggetti esterni, tipologia, ruolo e funzioni ▪ n. reti territoriali, ruolo e funzioni ▪ n. reti nazionali, ruolo e funzioni ▪ n. reti di area tecnologica, ruolo e funzioni 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ progettazioni per la realizzazione di percorsi formativi: <ul style="list-style-type: none"> ○ in rete (a livello internazionale interregionali, regionali) ○ tra ITS (regionali, di area tecnologica) ▪ utilizzo laboratori degli ITS Academy ▪ percorsi formativi ibridi ▪ riconoscimento crediti università
3	Partenariato	4	Partecipazione di imprese
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dimensione del partenariato per ▪ n. partner e tipologia 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di imprese fondatrici in relazione al numero fondatori




	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. imprese partner per classe di addetti, tipologia produttiva, localizzazione 		<p>totale, numero di imprese partecipanti in relazione al numero dei soggetti partecipanti, numero di imprese che hanno ospitato allievi in tirocinio/stage</p> <p>imprese sede di stage</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. imprese partner per numero di addetti, tipologia produttiva, localizzazione ▪ n. imprese coinvolte nella progettazione dei percorsi ▪ n. imprese che maggiormente contribuiscono alla occupabilità dei diplomati
5	Composizione della domanda	6	Processo di realizzazione dei percorsi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. iscritti per genere, età, titolo di studio, ▪ condizione occupazionale ▪ tasso di abbandono ▪ n. iscritti residenti fuori regione 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. domande di iscrizione ▪ n. ammessi ▪ abbandoni e ritiri per annualità e condizione occupazionale ▪ n. ammessi all'esame finale ▪ tasso diplomati ▪ n. studenti con crediti in entrata riconosciuti
7	Successo formativo e occupazionale	8	Didattica
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. di diplomati su iscritti ▪ n. di occupati e occupati coerenti a 12 mesi dalla conclusione del percorso, numero di allievi occupati che hanno migliorato la propria condizione professionale per reddito, mansioni, stabilità, numero di allievi occupati che utilizzano le competenze apprese durante il corso ▪ n. studenti occupati con contratto di apprendistato III livello 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. di ore di tirocinio in rapporto al totale, ▪ n. di docenti di imprese in rapporto a docenti di scuole/strutture formative di IeFP, tipologie e numero di laboratori e loro uso ▪ n. di unità formative in lingua straniera o all'estero ▪ tecnologie abilitanti 4.0 e loro uso ▪ n. studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello ▪ competenze sviluppate ▪ metodologie utilizzate ▪ n. ore di distance learning ▪ n. ore in laboratori di imprese, di ricerca, di ITS



9	Risorse impiegate e risultati ottenuti	10	Densità
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ costo a preventivo per numero di allievi, costo preventivo per numero di ore, costo ora/allievo, costo consuntivo per numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente), costi di iscrizione ▪ finanziamento nazionale MIM, cofinanziamento regionale, somma complessiva versata dai corsisti, ▪ fondo per l'istruzione tecnologica superiore ▪ contributi al fondo di gestione da parte di un soggetto partner ▪ contributi dell'Unione europea, dello Stato, di enti territoriali e di altri enti pubblici ▪ altri contributi finanziari di soggetti privati 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. dei percorsi realizzati ▪ n. di Fondazioni <i>ITS Academy</i> con percorsi in monitoraggio ▪ partecipazione degli <i>ITS Academy</i> al monitoraggio
11	Servizi agli studenti	12	Grado di soddisfazione
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ placement ▪ orientamento ▪ residenza ▪ accoglienza ▪ mensa ▪ urbanità 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ servizi erogati dalla Fondazione <i>ITS Academy</i>: spazi, ambienti, attrezzature messe a disposizione, accoglienza ▪ grado di soddisfazione dei percorsi, tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro
12	Rapporti internazionali	13	Accordi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corsi offerti in lingua inglese ▪ numero e percentuale di studenti in mobilità Erasmus ▪ numero e percentuale di studenti iscritti provenienti dall'estero ▪ percorsi formativi a doppio titolo o titolo congiunto 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione formatori ▪ iniziative di orientamento ▪ promozione e divulgazione dei percorsi ▪ ricognizione dei fabbisogni formativi ▪ iniziative di accompagnamento al lavoro ▪ campus

Indicatori di performance



1	Performance dei percorsi	2	Percorsi premiati
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ranking dei percorsi 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. percorsi che accedono alla premialità sul totale dei percorsi monitorati
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ distribuzione dei percorsi monitorati per fascia di punteggio 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. percorsi monitorati e in premialità
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ distribuzione dei percorsi monitorati per fascia di punteggio 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ uso della premialità
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ frequenze dei percorsi nelle fasce di punteggio 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ indice di posizionamento

Indicatori di efficienza

Percorsi formativi

- Costo a preventivo
- Costo a consuntivo
- Costo a preventivo del personale docente
- Costo a consuntivo del personale docente
- Costo a preventivo per la progettazione formativa
- Costo a consuntivo per la progettazione formativa
- Costo a preventivo per la realizzazione di stage
- Costo a consuntivo per la realizzazione di stage
- Costo a preventivo per il diritto allo studio
- Costo a consuntivo per il diritto allo studio
- Costo a preventivo per la realizzazione degli esami
- Costo a consuntivo per la realizzazione degli esami
- Costo a preventivo per numero di allievi, costo preventivo per numero di ore, costo ora/allievo
- Costo consuntivo per numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente

Indicatori di risultato

- N. diplomati
- N. occupati



DECRETO 30 novembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, articoli 5, comma 1, lettera a), 8, 13, comma 2 e 14, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86 e, in particolare l'art. 14;

Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di Sistema» e relativi allegati G e H;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;

Visto l'art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4 0, Energia 4 0, Ambiente 4 0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università



- Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next generation EU*;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and resilience facility - Operational arrangements between the european commission and Italy*»;

Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del Sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del Sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next generation EU*;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al

fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Considerato che INDIRE è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerata la comprovata capacità dell'INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collaborazione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);



Visto l'art. 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «decreto»);

Acquisito il parere prot. n. 37562 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Ritenuto in relazione al suindicato parere del CSPI, di non dovere modificare lo schema di decreto presentato per il parere;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisita in data 28 novembre 2023, l'intesa Rep. atti n. 285/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

1. Gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi di quinto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 99/2022, sono individuati e descritti nell'allegato tecnico «Indicatori per i percorsi formativi di V livello EQF - ITS *Academy*», che forma parte integrante del presente decreto, e sono applicati secondo le modalità ivi disciplinate.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono soggetti a periodico aggiornamento, ogni tre anni, o comunque ogniqualvolta ritenuto opportuno, con decreto adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito con le mede-

sime modalità di cui all'art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022. L'aggiornamento avviene sulla base di esigenze derivanti dall'innovazione tecnologica e metodologica, dell'evoluzione del Sistema nazionale di istruzione tecnologica superiore, nonché di ulteriori fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, connessi anche all'esperienza condivisa e alle proposte emerse nell'ambito del Comitato nazionale ITS *Academy*, di cui all'art. 10 della legge 99/2022.

Art. 2.

Disposizioni temporali

1. Il presente decreto si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 11, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3136



Allegato tecnico

Indicatori per i percorsi formativi di quinto livello EQF - ITS *Academy*

Il presente documento individua, descrive e disciplina gli *indicatori di realizzazione e di risultato* da utilizzare nell'ambito del nuovo sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di quinto livello EQF (quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017) organizzati dagli ITS *Academy*.

Per dare concreta attuazione all'articolo 11, comma 7, della legge 99/2022 si individua l'indicatore per la valorizzazione della presenza di studentesse iscritte e diplomate (*indicatore di valorizzazione*).

A) Indicatori di realizzazione e risultato dei percorsi formativi

Sono individuate sei famiglie di indicatori che tracciano un profilo del percorso per la realizzazione dei percorsi formativi, tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale:

COMPONENTI PRINCIPALI DI UN PERCORSO ITS ACADEMY – V livello EQF					
1.ATTRATTIVITÀ	2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	3.APPRENDISTATO	4.ESITI FORMATIVI	5.ESITI OCCUPAZIONALI	6.SODDISFAZIONE DEL PERCORSO

Per ciascuna componente del profilo del percorso ITS identificata (*attrattività, didattica, professionalizzante, apprendistato, esiti formativi, esiti occupazionali, soddisfazione degli studenti*) è stato individuato un set organico di indicatori che consente di mettere in opera l'impianto di monitoraggio nel rispetto sia dei requisiti metodologici (validità, attendibilità) sia dei requisiti legati a temi di natura concettuale (pertinenza, rilevanza, correlazione) degli indicatori stessi.

Indicatore n. 1 - Attrattività

È la prima componente di un percorso ITS *Academy*. Riguarda l'esito delle attività di orientamento in relazione al corso proposto. Sono quattro le articolazioni individuate che esprimono in sintesi l'attrattività di un percorso attraverso la partecipazione alle prove di selezione e che determinano il numero degli iscritti anche non residenti nella regione sede del percorso.

- **Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione**
- **Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione**



- **Numero studenti iscritti**
- **Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso**

Indicatore n. 2 - Didattica professionalizzante

Rappresenta il tratto distintivo del modello formativo degli ITS *Academy* ed è alla base del successo occupazionale. Sono sei le articolazioni proposte che valorizzano l'apprendimento in contesti laboratoriali¹ tecnologicamente avanzati, in stage, con la partecipazione di docenti provenienti dal mondo del lavoro per lo sviluppo di competenze digitali a supporto dell'Industria 5.0.

- **Percentuale di ore di stage**
- **Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero**
- **Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro**
- **Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS *Academy*)**
- **Percentuale ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS *Academy***
- **Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso**

Indicatore n. 3 – Apprendistato

È l'indicatore che misura il coinvolgimento degli studenti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

- **Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello**

Indicatore n. 4 - Esiti formativi

Riguarda gli esiti formativi del percorso. È composta da due articolazioni: la prima valorizza il numero di studenti che ha superato l'esame finale, la seconda valorizza il rapporto tra gli iscritti e coloro che conseguono il titolo di studio.

- **Numero diplomati**
- **Successo formativo**

Indicatore n. 5 - Esiti occupazionali

È l'indicatore che si pone temporalmente al termine del processo formativo, esattamente al termine dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del diploma. Questo indicatore, che misura l'impatto occupazionale come *outcome* del processo formativo, costituisce il criterio ordinatore degli ITS *Academy*. Sono due le articolazioni che valorizzano il tema dell'occupazione nell'orizzonte

¹ I laboratori considerati sono sia quelli di proprietà dell'ITS sia quelli in convenzione d'uso. Per attività laboratoriali si intendono quelle attività esperienziali di prodotto e di processo finalizzate all'utilizzo di strumentazioni tecnologiche standard e/o avanzate, nonché alla sperimentazione pratica di azioni metodologiche e tecnologiche tipiche del comparto servizi.



temporale sopra definito: la prima riguarda il valore dell'occupazione in relazione alla coerenza tra indirizzo del percorso ITS *Academy* e ambito dell'attività lavorativa; la seconda riguarda il rapporto in percentuale tra il valore dell'occupazione e il numero dei diplomati.

- **Valore occupazione**
- **Valore occupazione/diplomati**

Indicatore n. 6 - Soddisfazione degli studenti


Si tratta dell'ultimo indicatore del profilo di un percorso ITS *Academy* che valorizza la soddisfazione degli studenti in relazione alla didattica, al tutoraggio e all'accompagnamento del lavoro. Per la didattica sono presi in considerazione alcuni aspetti quali la docenza, lo stage, l'accompagnamento al lavoro; per le attività di tutoraggio sarà analizzata l'efficacia del tutor di aula e di azienda nella funzione di supporto agli studenti e in riferimento all'attività di accompagnamento al lavoro.

- **Soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro**

Al fine di procedere ad una valutazione quantitativa dei percorsi ITS *Academy*, ad ogni indicatore è stato associato un peso, nei valori rappresentati dalla tabella seguente (*Tab 1*).

Tab. 1 Elenco indicatori principali del profilo di un percorso ITS e relativi pesi

N.	Indicatori del profilo di un percorso ITS <i>Academy</i>	Peso
1	ATTRATTIVITÀ	15
2	DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	20
3	APPRENDISTATO	5
4	ESITI FORMATIVI	20
5	ESITI OCCUPAZIONALI	35
6	SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	5
	Totale	100



La stessa operazione è stata realizzata, anche per i singoli indicatori che compongono le componenti del profilo del percorso ITS ai quali è stato attribuito un peso in modo tale che la somma di questi ultimi fosse uguale a 100 (Tab.2).

Tab. 2 Elenco indicatori principali del profilo di un percorso ITS *Academy* e relativi pesi

Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
1.ATTRATTIVITÀ	1.Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione <i>(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione)</i>	3	15
	2.Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione <i>[(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. domande di iscrizione alle prove di selezione) *100]</i>	5	
	3.Numero studenti iscritti <i>(studenti iscritti che, se inferiori a 20 all'avvio delle attività formative, determinano l'azzeramento dell'indicatore)</i>	5	
	4.Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso <i>[(n. studenti iscritti residenti in regione diversa da quella della sede del percorso/n. iscritti totali) *100]</i>	2	
2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	5.Percentuale di ore di stage <i>[(n. ore di stage/n. ore totali percorso) *100]</i>	3	20
	6.Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero <i>[(n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative fuori regione*0,5 + n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative estero*1/(n. ore totali di stage e/o altre attività formative)*100]</i>	3	
	7.Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro	3	



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
	<i>(n. ore docenti provenienti dal mondo del lavoro /n. ore totali docenti) *100]</i>		
	8.Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS Academy) <i>[(n. ore sviluppate in laboratori di impresa, ricerca, ITS Academy /n. ore totali teoria) *100]</i>	3	
	9.Percentuale di ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS Academy <i>[(n. ore sviluppate nei laboratori dell'ITS Academy per lo sviluppo delle competenze digitali attraverso tecnologie / n. ore sviluppate negli ITS Academy] *100</i>	5	
	10.Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso <i>(n. di imprese (partner/non partner) che hanno contribuito alla progettazione del percorso/ n. di imprese totali)</i>	3	
3.APPRENDISTATO	11.Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello <i>[(n. studenti iscritti con contratto di apprendistato di III livello /n. iscritti totali) *100]</i>	5	5
4.ESITI FORMATIVI	12.Numero diplomati <i>(valore soglia calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni)</i>	10	20
	13.Successo formativo <i>[(n. diplomati*1+n. certificati*0,3) /n. iscritti*100]</i>	10	
5.ESITI OCCUPAZIONALI	14.Valore occupazione <i>(n. occupati coerenti*1 + n. occupati non coerenti* 0,3 + n. iscritti università*0,5)</i>	17,5	35
	15. Valore occupazione su diplomati	17,5	



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
	<i>(valore occupazione/soglia diplomati calcolata come media degli ultimi tre anni monitorati)</i>		
6.SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	16. Indice di soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro <i>(valutazione media degli studenti su didattica, tutoraggio, stage, accompagnamento al lavoro)²</i>	5	5
			100

Funzioni di trasformazione e valori soglia

Le funzioni di trasformazione del risultato in punteggio sono costruite traducendo i giudizi di valore espressi su un determinato fenomeno o aspetto che attenga all'attività dei percorsi.

Per la definizione analitica di ciascuna funzione è indispensabile individuare dei valori che rappresentino le **soglie di sufficienza**. Nel nuovo sistema si generano in maniera dinamica ed autonoma le soglie di sufficienza per ogni singola articolazione, legandole ai valori medi registrati negli ultimi tre anni monitorati. Ciò vale per tutte le articolazioni tranne che per *la percentuale di stage e la percentuale di ore docenti del mondo del lavoro*, per le quali valgono le indicazioni di Legge (non meno del 50% delle ore svolte da docenti del mondo del lavoro, almeno il 30% di ore di stage con indicazione di arrivare a 35% entro tre anni).

Per le articolazioni dell'indicatore *Esiti occupazionali*, considerato che le aree tecnologiche hanno mercati del lavoro con tassi occupazionali differenziati, viene operata una differenziazione per area tecnologica. Le prestazioni di un percorso in questo caso si confronteranno con la media registrata dai percorsi appartenenti alla propria area tecnologica e non con le media di tutti i percorsi³ (Tab.3).

2. Questionario studenti predisposto da INDIRE.

³ Per mitigare l'effetto della differenziazione viene apportato il seguente fattore di correzione così calcolato:


$$\text{SOGLIA}_{\text{area}} = \text{MEDIA}_{\text{area}} + 0, N * (\text{MEDIA}_{\text{generale}} - \text{MEDIA}_{\text{area}})$$

dove

MEDIA area è la media calcolata sui percorsi monitorati per quella specifica area nei tre anni precedenti di monitoraggio

MEDIA generale è la media calcolata su tutti i percorsi dei tre anni precedenti di monitoraggio

N intero da 1 a 9. Il fattore di correzione sarà individuato a seguito delle annualità effettive che saranno prese come riferimento.



Tab. 3 Set di indicatori delle componenti del percorso ITS e relativi valori soglia riferiti agli anni 2019-2020-2021

Indicatori del percorso	Articolazioni	Soglia di sufficienza
1.ATTRATTIVITÀ	1.Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione <i>(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione)</i>	51.6
	2.Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione <i>[(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. domande di iscrizione alle prove di selezione) *100]</i>	80.1
	3.Numero studenti iscritti <i>(studenti iscritti che, se inferiori a 20 all'avvio delle attività formative, determinano l'azzeramento dell'indicatore)</i>	25.6
	4.Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso <i>[(n. studenti iscritti residenti in regione diversa da quella della sede del percorso/n. iscritti totali) *100]</i>	11.0
2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	5.Percentuale di ore di stage <i>[(n. ore di stage/n. ore totali percorso) *100]</i>	35
	6.Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero <i>[(n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative fuori regione*0,5 + n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative estero*1) / (n. ore totali di stage e/o altre attività formative)*100]</i>	25.3
	7.Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro <i>(n. ore docenti provenienti dal mondo del lavoro /n. ore totali docenti) *100]</i>	50-93
	8.Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS Academy) <i>[(n. ore sviluppate in laboratori di impresa, ricerca, ITS Academy /n. ore totali teoria)*100]</i>	27.4



Indicatori del percorso	Articolazioni	Soglia di sufficienza
	9. Percentuale di ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali ITS Academy [(n. ore sviluppate nei laboratori dell'ITS Academy per lo sviluppo delle competenze digitali attraverso le tecnologie / n. ore sviluppate negli ITS Academy] *100	33.7
	10. Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso (percentuale di imprese (partner/non partner) che hanno contribuito alla progettazione) /n. imprese	10
3. APPRENDISTATO	11. Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello [(n. studenti iscritti con contratto di apprendistato di III livello /n. iscritti totali) *100]	4.7
4. ESITI FORMATIVI	12. Numero diplomati (valore soglia calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni)	19.4
	13. Successo formativo [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3) /n. iscritti*100]	77.1
5. ESITI OCCUPAZIONALI	14. Valore occupazione (n. occupati coerenti*1 + n. occupati non coerenti* 0,3 + n. iscritti università*0,5)	Specifica per area tecnologica
	15. Valore occupazione su diplomati (Valore occupazione/soglia diplomati calcolata come media degli ultimi tre anni monitorati)	Specifica per area tecnologica
6. SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	16. Indice di soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro (valutazione media degli studenti per la didattica, tutoraggio, stage, accompagnamento al lavoro) ⁴	60

⁴ Questionario studenti predisposto da INDIRE.



Tab. 4 Valori medi delle due articolazioni dell'indicatore *Esiti Occupazionali* registrati per area tecnologica negli ultimi tre anni monitorati (2019,2020,2021)

AREA TECNOLOGICA	NUMERO OCCUPATI MEDIA ULTIMI TRE ANNI	TASSO OCCUPAZIONE
Efficienza energetica	13.4	67.6
Mobilità sostenibile	15.4	78.3
Nuove tecnologie della vita	14.0	68.1
Servizi alle imprese	15.3	67.9
Sistema agro-alimentare	13.0	63.9
Sistema casa	14.6	72.6
Sistema meccanica	19.1	85.7
Sistema moda	15.8	75.4
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	17.2	78.9
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo	15.0	71.3

Fonte: INDIRE, Banca dati nazionale ITS Academy

Le funzioni per la normalizzazione degli indicatori


Di seguito si riporta per ciascuna articolazione la definizione analitica delle funzioni scelte per trasformare il risultato in punteggio in una scala tra 0 e 100.

ATTRATTIVITÀ

1. Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione

Funzione	
$R < 20 \rightarrow$	$P=0$
$20 \leq R < S \rightarrow$	$P=10+50*((R-20)^{1,3}/20^{1,3})$
$S \leq R \leq 100 \rightarrow$	$P=60+40*((R-S)^{0,5}/(100-S)^{0,5})$
$100 < R \rightarrow$	$P=100$





Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	10.0
30	22.3
40	40.4
50	64.6
60	78.4
70	85.5
80	91.1
90	95.8
100	100.0


ATTRATTIVITÀ

2. Percentuale di partecipazione alle prove di selezione su domande di iscrizione

Funzione

$$R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * (R^{1.5} / S^{1.5})$$

$$R \geq S \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * [(R - S)^{0.8} / (S)^{0.8}]$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	2.6
20	7.4
30	13.6
40	21.0
50	29.3
60	38.5
70	48.5
80	59.3
90	82.4
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

3. Numero studenti iscritti

Funzione

$$0 \leq R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * ((r)^{1,5} / 20^{1,5})$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,8} / (100-S)^{0,8})$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	15.4
20	43.5
30	87.8
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

4. Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso

Funzione

$$0 \leq R < S \quad \rightarrow \quad P = 10 + 50 * (R/S)$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,4} / (100-S)^{0,4})$$



Risultato	Punteggio
0	10.0
10	55.5
20	76.0
30	81.6
40	85.5
50	88.8
60	91.5
70	93.9
80	96.1
90	98.3
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE


5. Percentuale di ore di stage

Funzione

$R < 31.5$	→	$P=0$
$31.5 \leq R < 35$	→	$P=50+10*((R-31.5)^{0.7}/3.5^{0.7})$
$35 \leq R \leq 40$	→	$P=60+40*((R-35)^{0.7}/5^{0.7})$
$40 \leq R \leq 45$	→	$P=100$
$45 < R \leq 50$	→	$P=100-30*((R-45)^{0.7}/5^{0.7})$
$50 < R \leq 100$	→	$P=70$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	48.7
50	60.0
60	73.0
70	81.1
80	88.0
90	94.2
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

7. Percentuale ore di stage e altre attività formative svolte fuori regione/estero


Funzione

$$R < S \rightarrow P = 60 * (R^{1.5} / S^{1.5});$$

$$S \leq R \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.8} / (100 - S)^{0.8});$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	13.8
20	39.0
30	63.4
40	70.2
50	76.0
60	81.3
70	86.3
80	91.0
90	95.6
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

7. Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro

Funzione

$$\begin{aligned}
 R < 50 & \rightarrow P = 0 \\
 50 \leq R < 60 & \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - 50)^{0,7} / (10)^{0,7}) \\
 60 \leq R \leq 100 & \rightarrow P = 100 - 50 * ((R - 60)^{1,2} / (100 - 60)^{1,2})
 \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	0.0
50	60.0
60	100.0
70	90.5
80	78.2
90	64.6
100	50.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

8. Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa e di ricerca, ITS Academy)

Funzione

$$R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{0.7} / (S)^{0.7})$$

$$S \leq R < 100 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.7} / (100-S)^{0.7})$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	30.7
20	49.9
30	65.1
40	72.4
50	78.2
60	83.2
70	87.8
80	92.1
90	96.1
100	100.0

DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

9. Percentuale ore di attività didattiche in laboratori ITS Academy

Funzione

$$R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{0.7} / (S)^{0.7})$$

$$S \leq R < 100 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.7} / (100-S)^{0.7})$$



DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

10. Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso

Funzione		
$0 \leq R < S$	→	$P = 10 + 50 * (R/S)$
$S \leq R \leq 100$	→	$P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.4} / (100-S)^{0.4})$


APPRENDISTATO

11. Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello

Funzione

$$0 < R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * (R/S)$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.4} / (100-S)^{0.4})$$



Risultato	Punteggio
0	0,0
10	72,9
20	79,4
30	83,6
40	86,9
50	89,7
60	92,2
70	94,4
80	96,4
90	98,3
100	100,0



ESITI FORMATIVI


12. Numero diplomati

Funzione

$$0 \leq R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{1,3} / (S)^{1,3})$$

$$S \leq R \leq 25 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0,6} / (25 - S)^{0,6})$$

$$25 \leq R \rightarrow P = 100$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	26.4
20	75.0
30	100.0
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ESITI FORMATIVI


13. Successo formativo

Funzione

$$\begin{aligned} R < S &\rightarrow P = 60 * (R^{1,4} / S^{1,4}) \\ R \geq S &\rightarrow P = 60 + 40 * [(R - S)^{0,8} / S^{0,8}] \end{aligned}$$




Risultato	Punteggio
0	0.0
10	3.5
20	9.1
30	16.1
40	24.0
50	32.8
60	42.4
70	52.6
80	68.0
90	85.4
100	100.0




ESITI OCCUPAZIONALI

14. Valore occupazione

		Funzione
$0 \leq R < S$	→	$P = 60 * ((R)^{1,3} / (S)^{1,3})$
$S \leq R \leq 25$	→	$P = 60 + 40 * ((R - S)^{0,6} / (100 - S)^{0,6})$
$25 \leq R$	□	$P = 100$



Risultato	Punteggio
0	0 0
10	37.2
20	67.8
30	100 0
40	100 0
50	100 0
60	100 0
70	100 0
80	100 0
90	100 0
100	100 0




ESITI OCCUPAZIONALI

15. Valore occupazione su diplomati

Funzione

$R < 30$	→	$P=0$
$30 \leq R < S$	→	$P=60 * ((R-30)^{1,6} / (S-30)^{1,6})$
$S \leq R \leq 100$	→	$P=60+40 * ((R-S)^{0,9} / (100-S)^{0,9})$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	6.2
50	18.9
60	36.1
70	57.2
80	73.8
90	87.3
100	100.0

SODDISFAZIONE DEL PERCORSO

16. Indice di soddisfazione degli studenti

Funzione

$0 \leq R \leq 10$	→	$P=R*10$
--------------------	---	----------



B) Indicatore di valorizzazione del numero di studentesse iscritte e diplomate

Per la valorizzazione della presenza femminile prevista dall'articolo 11, comma 7, della legge n. 99/2022 in termini di iscritte e diplomate ai percorsi formativi si procede al calcolo della media delle percentuali di iscritte e diplomate che si sono verificate negli ultimi tre anni di monitoraggio; tali percentuali vengono calcolate per ciascuna area e per il totale generale:

$$\text{MediaArea}=(\% \text{IscritteArea}+\% \text{DiplomateArea})/2$$

$$\text{MediaGenerale}=(\% \text{IscritteGenerale}+\% \text{DiplomateGenerale})/2$$

La MediaArea viene adottata come soglia di sufficienza per le aree con prevalenza maschile. Al fine di non penalizzare le aree tecnologiche con prevalente presenza femminile per tali aree si calcola una soglia di sufficienza così definita: $\text{SogliaArea} = \text{MediaArea} + 0, N * (\text{MediaGenerale} - \text{MediaArea})$ dove 0,N è un fattore di correzione che nel nostro esempio è pari a 0,2. I valori soglia così calcolati entrano nella funzione di trasformazione di risultato in punteggio.

Per il calcolo del punteggio si applicano due funzioni, una per le aree tecnologiche che hanno una media di area degli ultimi tre anni inferiore al 50%, un'altra per le aree con una presenza femminile oltre il 50%.

M ≤ 50	M > 50
$0 \leq R < M \rightarrow P = 60 * (R/M)$ $M \leq R \leq 50 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R-M)/(50-M))$ $50 < R \rightarrow P = 100$	$0 \leq R < S \rightarrow P = 60 * (R/S)$ $(R-S / M-S)$ $M < R \rightarrow P = 100$

24A00024

DECRETO 4 dicembre 2023.

Norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, articoli 5, comma 1, lettera b), 8, 13, comma 2 e 14, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2008, n. 86 e, in particolare l'art. 14;

Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la programmazione dei percorsi



di Istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di Sistema» e relativi allegati G e H;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;

Visto l'art. 1, commi 1180-1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno

significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Vista la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del Sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimen-



to 1.5 «Sviluppo del Sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Considerato che INDIRE è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerata la comprovata capacità dell'INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collaborazione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»);

Visto l'art. 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale è attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalità di funzionamento dell'ANIST;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*, nonché definizione dei criteri e mo-



dalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO;

Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «Decreto»);

Acquisito il parere Prot. n. 37563 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;

Ritenuto in relazione al suindicato parere del CSPI, di non dovere modificare lo schema di decreto presentato per il parere;

Sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Acquisito il concerto del Ministero dell'università e della ricerca con nota prot. n. 137143 del 24 novembre 2023;

Acquisita in data 28 novembre 2023, l'intesa Rep. atti n. 286/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento

1. Gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi di sesto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 99/2022, sono individuati e descritti nell'Allegato tecnico «Indicatori per i percorsi formativi di VI livello EQF - ITS *Academy*», che forma parte integrante del presente decreto, e sono applicati secondo le modalità ivi disciplinate.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono soggetti a periodico aggiornamento, ogni tre anni, o comunque ogniqualvolta ritenuto opportuno, con decreto adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca con le medesime modalità di cui all'art. 14, comma 6, della legge 99/2022. L'aggiornamento avviene sulla base di esigenze

derivanti dall'innovazione tecnologica e metodologica, dell'evoluzione del Sistema nazionale di istruzione tecnologica superiore, nonché di ulteriori fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, connessi anche all'esperienza condivisa e alle proposte emerse nell'ambito del Comitato nazionale ITS *Academy*, di cui all'art. 10 della legge 99/2022.

Art. 2.

Disposizioni temporali

1. Il presente decreto si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'art. 11, commi 1 e 3, della legge 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2023

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3134



Allegato tecnico

Indicatori per i percorsi formativi di sesto livello EQF - ITS Academy

Il presente documento individua, descrive e disciplina gli *indicatori di realizzazione e di risultato* da utilizzare nell'ambito del nuovo sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di sesto livello EQF (sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) organizzati dagli ITS Academy.

Per dare concreta attuazione all'articolo 11, comma 7, della legge 99/2022 si individua l'indicatore per la valorizzazione della presenza di studentesse iscritte e diplomate (*indicatore di valorizzazione*).

A) Indicatori di realizzazione e risultato dei percorsi formativi

Sono individuate sei famiglie di indicatori che tracciano un profilo del percorso per la realizzazione dei percorsi formativi, tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale:

COMPONENTI PRINCIPALI DI UN PERCORSO ITS ACADEMY – VI livello EQF					
1.ATTRATTIVITÀ	2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	3.APPRENDISTATO	4.ESITI FORMATIVI	5.ESITI OCCUPAZIONALI	6.SODDISFAZIONE DEL PERCORSO

Per ciascuna componente del profilo del percorso ITS identificata (*attrattività, didattica, professionalizzante, apprendistato, esiti formativi, esiti occupazionali, soddisfazione degli studenti*) è stato individuato un set organico di indicatori che consente di mettere in opera l'impianto di monitoraggio nel rispetto sia dei requisiti metodologici (validità, attendibilità) sia dei requisiti legati a temi di natura concettuale (pertinenza, rilevanza, correlazione) degli indicatori stessi.

Indicatore n. 1 - Attrattività

È la prima componente di un percorso ITS Academy. Riguarda l'esito delle attività di orientamento in relazione al corso proposto. Sono quattro le articolazioni individuate che esprimono in sintesi l'attrattività di un percorso attraverso la partecipazione alle prove di selezione e che determinano il numero degli iscritti anche non residenti nella regione sede del percorso.

- **Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione**
- **Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione**
- **Numero studenti iscritti**



➤ **Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso**

Indicatore n. 2 - Didattica professionalizzante

Rappresenta il tratto distintivo del modello formativo degli ITS *Academy* ed è alla base del successo occupazionale. Sono sei le articolazioni proposte che valorizzano l'apprendimento in contesti laboratoriali¹ tecnologicamente avanzati, in stage, con la partecipazione di docenti provenienti dal mondo del lavoro per lo sviluppo di competenze digitali a supporto dell'Industria 5.0.

- **Percentuale di ore di stage normativa internazionale**
- **Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero**
- **Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro**
- **Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS *Academy*)**
- **Percentuale ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS Academy**
- **Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso**

Indicatore n. 3 – Apprendistato

È l'indicatore che misura il coinvolgimento degli studenti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

- **Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello**

Indicatore n. 4 - Esiti formativi

Riguarda gli esiti formativi del percorso. È composta da due articolazioni: la prima valorizza il numero di studenti che ha superato l'esame finale, la seconda valorizza il rapporto tra gli iscritti e coloro che conseguono il titolo di studio.

- **Numero diplomati**
- **Successo formativo**

Indicatore n. 5 - Esiti occupazionali

È l'indicatore che si pone temporalmente al termine del processo formativo, esattamente al termine dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del diploma. Questo indicatore, che misura l'impatto occupazionale come *outcome* del processo formativo, costituisce il criterio ordinatore degli ITS *Academy*. Sono due le articolazioni che valorizzano il tema dell'occupazione nell'orizzonte temporale sopra definito: la prima riguarda il valore dell'occupazione in relazione alla coerenza tra

¹ I laboratori considerati sono sia quelli di proprietà dell'ITS sia quelli in convenzione d'uso. Per attività laboratoriali si intendono quelle attività esperienziali di prodotto e di processo finalizzate all'utilizzo di strumentazioni tecnologiche standard e/o avanzate, nonché alla sperimentazione pratica di azioni metodologiche e tecnologiche tipiche del comparto servizi.



indirizzo del percorso ITS *Academy* e ambito dell'attività lavorativa; la seconda riguarda il rapporto in percentuale tra il valore dell'occupazione e il numero dei diplomati.

- **Valore occupazione**
- **Valore occupazione/diplomati**

Indicatore n. 6 - Soddisfazione degli studenti

Si tratta dell'ultimo indicatore del profilo di un percorso ITS *Academy* che valorizza la soddisfazione degli studenti in relazione alla didattica, al tutoraggio e all'accompagnamento del lavoro. Per la didattica sono presi in considerazione alcuni aspetti quali la docenza, lo stage, l'accompagnamento al lavoro; per le attività di tutoraggio sarà analizzata l'efficacia del tutor di aula e di azienda nella funzione di supporto agli studenti e in riferimento all'attività di accompagnamento al lavoro.

- **Soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro**

Al fine di procedere ad una valutazione quantitativa dei percorsi ITS *Academy*, ad ogni indicatore è stato associato un peso, nei valori rappresentati dalla tabella seguente (*Tab 1*).

Tab. 1 Elenco indicatori principali del profilo di un percorso ITS e relativi pesi


N.	Indicatori del profilo di un percorso ITS <i>Academy</i>	Peso
1	ATTRATTIVITÀ	15
2	DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	20
3	APPRENDISTATO	5
4	ESITI FORMATIVI	20
5	ESITI OCCUPAZIONALI	35
6	SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	5
	Totale	100

La stessa operazione è stata realizzata, anche per i singoli indicatori che compongono le componenti del profilo del percorso ITS ai quali è stato attribuito un peso in modo tale che la somma di questi ultimi fosse uguale a 100 (*Tab.2*).

Tab. 2 Elenco indicatori principali del profilo di un percorso ITS *Academy* e relativi pesi



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
1.ATTRATTIVITÀ	1.Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione <i>(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione)</i>	3	15
	2.Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione <i>[(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. domande di iscrizione alle prove di selezione) *100]</i>	5	
	3.Numero studenti iscritti <i>(studenti iscritti che, se inferiori a 20 all'avvio delle attività formative, determinano l'azzeramento dell'indicatore)</i>	5	
	4.Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso <i>[(n. studenti iscritti residenti in regione diversa da quella della sede del percorso/n. iscritti totali) *100]</i>	2	
2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	5.Percentuale di ore di stage normativa internazionale <i>[(n. ore di stage/n. ore totali percorso) *100]</i>	3	20
	6.Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero <i>[(n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative fuori regione*0,5 + n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative estero*1)/(n. ore totali di stage e/o altre attività formative)*100]</i>	3	
	7.Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro <i>(n. ore docenti provenienti dal mondo del lavoro /n. ore totali docenti) *100]</i>	3	
	8.Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS Academy)	3	



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
	<i>[(n. ore sviluppate in laboratori di impresa, ricerca, ITS Academy /n. ore totali teoria) *100]</i>		
	9.Percentuale ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS Academy <i>[(n. ore sviluppate nei laboratori dell'ITS Academy per lo sviluppo delle competenze digitali attraverso tecnologie / n. ore sviluppate negli ITS Academy] *100</i>	5	
	10.Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso <i>(n. di imprese (partner/non partner) che hanno contribuito alla progettazione del percorso/ n. di imprese totali)</i>	3	
3.APPRENDISTATO	11.Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello <i>[(n. studenti iscritti con contratto di apprendistato di III livello /n. iscritti totali) *100]</i>	5	5
4.ESITI FORMATIVI	12.Numero diplomati <i>(valore soglia calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni)²</i>	10	20
	13.Successo formativo <i>[(n. diplomati*1+n. certificati*0,3) /n. iscritti*100]</i>	10	
5.ESITI OCCUPAZIONALI	14.Valore occupazione <i>(n. occupati coerenti*1 + n. occupati non coerenti* 0,3 + n. iscritti università*0,5)</i>	17,5	35
	15. Valore occupazione su diplomati	17,5	

² Per i percorsi che prevedono secondo la normativa vigente l'esame unificato con prove di abilitazione professionali (articolo 1, comma 48, legge 107/2015 per conseguire la qualificazione di ufficiale di marina di coperta o di macchina) il valore soglia è calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni afferenti le specifiche figure nazionali professionali.



Indicatori del percorso	Articolazioni	Peso articolazioni	Peso indicatore
	<i>(valore occupazione/soglia diplomati calcolata come media degli ultimi tre anni monitorati)</i>		
6.SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	16. Soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro <i>(valutazione media degli studenti su didattica, tutoraggio, stage, accompagnamento al lavoro)³</i>	5	5
			100

Funzioni di trasformazione e valori soglia

Le funzioni di trasformazione del risultato in punteggio sono costruite traducendo i giudizi di valore espressi su un determinato fenomeno o aspetto che attenga all'attività dei percorsi.

Per la definizione analitica di ciascuna funzione è indispensabile individuare dei valori che rappresentino **le soglie di sufficienza**. Nel nuovo sistema si generano in maniera dinamica ed autonoma le soglie di sufficienza per ogni singola articolazione, legandole ai valori medi registrati negli ultimi tre anni monitorati. Ciò vale per tutte le articolazioni tranne che per *la percentuale di stage e la percentuale di ore docenti del mondo del lavoro*, per le quali valgono le indicazioni di Legge (non meno del 50% delle ore svolte da docenti del mondo del lavoro, almeno il 30% di ore di stage con indicazione di arrivare a 35% entro tre anni).

Per le articolazioni dell'indicatore *Esiti occupazionali*, considerato che le aree tecnologiche hanno mercati del lavoro con tassi occupazionali differenziati, viene operata una differenziazione per area tecnologica. Le prestazioni di un percorso in questo caso si confronteranno con la media registrata dai percorsi appartenenti alla propria area tecnologica e non con le media di tutti i percorsi ⁴ (Tab.3).

³ Questionario studenti predisposto da INDIRE.

⁴ Per mitigare l'effetto della differenziazione viene apportato il seguente fattore di correzione così calcolato:

$$\text{SOGLIA}_{\text{area}} = \text{MEDIA}_{\text{area}} + 0, N * (\text{MEDIA}_{\text{generale}} - \text{MEDIA}_{\text{area}})$$

dove

MEDIA area è la media calcolata sui percorsi monitorati per quella specifica area nei tre anni precedenti di monitoraggio


MEDIA generale è la media calcolata su tutti i percorsi dei tre anni precedenti di monitoraggio

N intero da 1 a 9. Il fattore di correzione sarà individuato a seguito delle annualità effettive che saranno prese come riferimento.



Tab. 3 Set di indicatori delle componenti del percorso ITS e relativi valori soglia per gli anni 2019-2020-2021


Indicatori del percorso	Articolazioni	Soglia di sufficienza
1.ATTRATTIVITÀ	1.Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione <i>(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione)</i>	51.6
	2.Percentuale di partecipazione alla prova di selezione su domande di iscrizione <i>[(n. soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione/n. domande di iscrizione alle prove di selezione) *100]</i>	80.1
	3.Numero studenti iscritti <i>(studenti iscritti che, se inferiori a 20 all'avvio delle attività formative, determinano l'azzeramento dell'indicatore)</i>	25.6
	4.Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso <i>[(n. studenti iscritti residenti in regione diversa da quella della sede del percorso/n. iscritti totali) *100]</i>	11.0
2.DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE	5. Percentuale di ore di stage normativa internazionale <i>[(n. ore di stage/n. ore totali percorso) *100]</i>	50
	6.Percentuale di ore di stage e altre attività formative realizzate fuori regione/estero <i>[(n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative fuori regione*0,5 + n. ore svolte dai frequentanti in attività di stage e altre attività formative estero*1)/(n. ore totali di stage e/o altre attività formative)*100]</i>	25.3
	7.Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro <i>(n. ore docenti provenienti dal mondo del lavoro /n. ore totali docenti) *100]</i>	50-93
	8.Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa, ricerca, ITS Academy) <i>[(n. ore sviluppate in laboratori di impresa, ricerca, ITS Academy/n. ore totali teoria)*100]</i>	27.4



Indicatori del percorso	Articolazioni	Soglia di sufficienza
	9. Percentuale ore dedicate allo sviluppo delle competenze digitali nei laboratori ITS Academy [(n. ore sviluppate nei laboratori dell'ITS Academy per lo sviluppo delle competenze digitali attraverso le tecnologie/n. ore sviluppate negli ITS Academy)*100]	33.7
	10. Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso (percentuale di imprese (partner/non partner) che hanno contribuito alla progettazione) /n. imprese	10
3. APPRENDISTATO	11. Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello [(n. studenti iscritti con contratto di apprendistato di III livello /n. iscritti totali) *100]	4.7
4. ESITI FORMATIVI	12. Numero diplomati valore soglia calcolato sulla base dei dati degli ultimi tre anni afferenti le specifiche figure professionali)	19.4
	13. Successo formativo [(n. diplomati*1+n. certificati*0,3) /n. iscritti*100]	77.1
5. ESITI OCCUPAZIONALI	14. Valore occupazione (n. occupati coerenti*1 + n. occupati non coerenti* 0,3 + n. iscritti università*0,5)	Specifica per area tecnologica
	15. Valore occupazione su diplomati (Valore occupazione/soglia diplomati calcolata come media degli ultimi tre anni monitorati)	Specifica per area tecnologica
6. SODDISFAZIONE DEL PERCORSO	16. Indice di soddisfazione degli studenti: tutoraggio, stage, docenza, accompagnamento al lavoro (valutazione media degli studenti per la didattica, tutoraggio, stage, accompagnamento al lavoro) ⁵	60

Tab. 4 Valori medi delle due articolazioni dell'indicatore *Esiti Occupazionali* registrati per area tecnologica negli ultimi tre anni monitorati (2019,2020,2021)

⁵ Questionario studenti predisposto da INDIRE.



AREA TECNOLOGICA	NUMERO OCCUPATI MEDIA ULTIMITRE ANNI	TASSO OCCUPAZIONE
Efficienza energetica	13.4	67.6
Mobilità sostenibile	15.4	78.3
Nuove tecnologie della vita	14.0	68.1
Servizi alle imprese	15.3	67.9
Sistema agro-alimentare	13.0	63.9
Sistema casa	14.6	72.6
Sistema meccanica	19.1	85.7
Sistema moda	15.8	75.4
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	17.2	78.9
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo	15.0	71.3

Fonte: INDIRE, Banca dati nazionale ITS Academy


Le funzioni per la normalizzazione degli indicatori

Di seguito si riporta per ciascuna articolazione la definizione analitica delle funzioni scelte per trasformare il risultato in punteggio in una scala tra 0 e 100.

ATTRATTIVITÀ

1. Numero soggetti che hanno sostenuto la prova di selezione

Funzione	
$R < 20 \rightarrow$	$P = 0$
$20 \leq R < S \rightarrow$	$P = 10 + 50 * ((R - 20) / 20)^{1.3}$
$S \leq R \leq 100 \rightarrow$	$P = 60 + 40 * ((R - S) / (100 - S))^{0.5}$
$100 < R \rightarrow$	$P = 100$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	10.0
30	22.3
40	40.4
50	64.6
60	78.4
70	85.5
80	91.1
90	95.8
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

2. Percentuale di partecipazione alle prove di selezione su domande di iscrizione


Funzione

$$R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * (R^{1,5} / S^{1,5})$$

$$R \geq S \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * [(R - S)^{0,8} / (S)^{0,8}]$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	2.6
20	7.4
30	13.6
40	21.0
50	29.3
60	38.5
70	48.5
80	59.3
90	82.4
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

3. Numero studenti iscritti


Funzione

$$0 \leq R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * ((r)^{1,5} / 20^{1,5})$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,8} / (100-S)^{0,8})$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	15.4
20	43.5
30	87.8
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ATTRATTIVITÀ

4. Percentuale di studenti iscritti e residenti fuori dalla regione sede del percorso


Funzione

$$0 \leq R < S \quad \rightarrow \quad P = 10 + 50 * (R/S)$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.4} / (100-S)^{0.4})$$



Risultato	Punteggio
0	10.0
10	55.5
20	76.0
30	81.6
40	85.5
50	88.8
60	91.5
70	93.9
80	96.1
90	98.3
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

5. Percentuale di ore di stage normativa internazionale

Funzione

- $0 < R < 31.5$ $P=0$
 $31.5 \leq R < 50$ $P=60 * ((R-31.5)0,3 / (18.5)0,3)$
 $50 \leq R \leq 100$ $P=60 + 40 * ((R-50)0,7 / (50)0,7)$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	48.7
50	60.0
60	72.9
70	81.0
80	87.9
90	94.2
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE


6. Percentuale ore di stage e altre attività formative svolte fuori regione/estero

Funzione

$$\begin{aligned} R < S &\rightarrow P = 60 * (R^{1.5} / S^{1.5}); \\ S \leq R &\rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0.8} / (100 - S)^{0.8}); \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	13.8
20	39.0
30	63.4
40	70.2
50	76.0
60	81.3
70	86.3
80	91.0
90	95.6
100	100.0




DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

7. Percentuale di ore di docenti provenienti dal mondo del lavoro

Funzione

$$\begin{aligned} R < 50 & \rightarrow P = 0 \\ 50 \leq R < S & \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - 50)^{0.7} / (S - 50)^{0.7}) \\ S \leq R \leq 100 & \rightarrow P = 100 - 50 * ((R - S)^{1.2} / (100 - S)^{1.2}) \end{aligned}$$




Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	0.0
50	60.0
60	100.0
70	90.5
80	78.2
90	64.6
100	50.0



DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE**8. Percentuale di ore sviluppate in laboratori (impresa e di ricerca, ITS Academy)**

Funzione

$$\begin{aligned} R < S &\rightarrow P = 60 * ((R)^{0.7} / (S)^{0.7}) \\ S \leq R < 100 &\rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.7} / (100-S)^{0.7}) \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	30.7
20	49.9
30	65.1
40	72.4
50	78.2
60	83.2
70	87.8
80	92.1
90	96.1
100	100.0

DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE**9. Percentuale ore di attività didattiche in laboratori ITS Academy**

Funzione

$$\begin{aligned} R < S &\rightarrow P = 60 * ((R)^{0.7} / (S)^{0.7}) \\ S \leq R < 100 &\rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0.7} / (100-S)^{0.7}) \end{aligned}$$



DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

10. Percentuale di imprese che hanno contribuito alla progettazione del percorso

Funzione		
$0 \leq R < S$	→	$P = 10 + 50 * (R/S)$
$S \leq R \leq 100$	→	$P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,4} / (100-S)^{0,4})$


APPRENDISTATO

11. Percentuale di studenti iscritti con contratto di apprendistato III livello

Funzione

$$0 < R < S \quad \rightarrow \quad P = 60 * (R/S)$$

$$S \leq R \leq 100 \quad \rightarrow \quad P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,4} / (100-S)^{0,4})$$



Risultato	Punteggio
0	0,0
10	72,9
20	79,4
30	83,6
40	86,9
50	89,7
60	92,2
70	94,4
80	96,4
90	98,3
100	100,0



ESITI FORMATIVI


12. Numero diplomati

Funzione

$$0 \leq R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{1,3} / (S)^{1,3})$$

$$S \leq R \leq 25 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0,6} / (25 - S)^{0,6})$$

$$25 \leq R \rightarrow P = 100$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	26.4
20	75.0
30	100.0
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ESITI FORMATIVI

13. Successo formativo

Funzione

$$\begin{aligned} R < S &\rightarrow P = 60 * (R^{1,4} / S^{1,4}) \\ R \geq S &\rightarrow P = 60 + 40 * [(R - S)^{0,8} / S^{0,8}] \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	3.5
20	9.1
30	16.1
40	24.0
50	32.8
60	42.4
70	52.6
80	68.0
90	85.4
100	100.0




ESITI OCCUPAZIONALI

14. Valore occupazione

Funzione

- $0 \leq R < S \rightarrow P = 60 * ((R)^{1,3} / (S)^{1,3})$
- $S \leq R \leq 25 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R - S)^{0,6} / (100 - S)^{0,6})$
- $25 \leq R \rightarrow P = 100$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	37.2
20	67.8
30	100.0
40	100.0
50	100.0
60	100.0
70	100.0
80	100.0
90	100.0
100	100.0




ESITI OCCUPAZIONALI


15. Valore occupazione su diplomati

Funzione

$$\begin{aligned} R < 30 & \rightarrow P = 0 \\ 30 \leq R < S & \rightarrow P = 60 * ((R-30)^{1,6} / (S-30)^{1,6}) \\ S \leq R \leq 100 & \rightarrow P = 60 + 40 * ((R-S)^{0,9} / (100-S)^{0,9}) \end{aligned}$$



Risultato	Punteggio
0	0.0
10	0.0
20	0.0
30	0.0
40	6.2
50	18.9
60	36.1
70	57.2
80	73.8
90	87.3
100	100.0



SODDISFAZIONE DEL PERCORSO

16. Indice di soddisfazione degli studenti

Funzione

$$0 \leq R \leq 10 \quad \rightarrow \quad P = R * 10$$

B) INDICATORE DI VALORIZZAZIONE DEL NUMERO DI STUDENTESSE ISCRITTE E DIPLOMATE

Per la valorizzazione della presenza femminile prevista dall'articolo 11, comma 7, della legge n. 99/2022 in termini di iscritte e diplomate ai percorsi formativi si procede al calcolo della media delle percentuali di iscritte e diplomate che si sono verificate negli ultimi tre anni di monitoraggio; tali percentuali vengono calcolate per ciascuna area e per il totale generale:

$$\text{MediaArea} = (\% \text{IscritteArea} + \% \text{DiplomateArea}) / 2$$

$$\text{MediaGenerale} = (\% \text{IscritteGenerale} + \% \text{DiplomateGenerale}) / 2$$

La MediaArea viene adottata come soglia di sufficienza per le aree con prevalenza maschile. Al fine di non penalizzare le aree tecnologiche con prevalente presenza femminile per tali aree si calcola una soglia di sufficienza così definita: $\text{SogliaArea} = \text{MediaArea} + 0,2 * (\text{MediaGenerale} - \text{MediaArea})$ dove 0,2 è un fattore di correzione che nel nostro esempio è pari a 0,2. I valori soglia così calcolati entrano nella funzione di trasformazione di risultato in punteggio.

Per il calcolo del punteggio si applicano due funzioni, una per le aree tecnologiche che hanno una media di area degli ultimi tre anni inferiore al 50%, un'altra per le aree con una presenza femminile oltre il 50%.

M ≤ 50	M > 50
$0 \leq R < M \rightarrow P = 60 * (R/M)$ $M \leq R \leq 50 \rightarrow P = 60 + 40 * ((R-M)/(50-M))$ $50 < R \rightarrow P = 100$	$0 \leq R < S \rightarrow P = 60 * (R/S)$ $(R-S / M-S)$ $M < R \rightarrow P = 100$



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 novembre 2023.

Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonchè dell'entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 - c.d. «bonus psicologi».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;

Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021;

Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie

speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»;


Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi dell'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 148 del 27 giugno 2022 nel quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in attuazione delle citate disposizioni;

Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022;

Vista la nota prot. MDS-DGPRES-46020 del 9 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore generale della prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25;

Visto l'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi prevedendo che all'art. 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

Visti, in materia di finanziamento autonomo del fabbisogno sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Trento e Bolzano), l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia giulia) e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna), nonché l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa nella misura del 49,11% la quota di compartecipazione della spesa sanitaria della Regione Siciliana;



Considerato che l'eventuale accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato da parte delle autonomie speciali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di compartecipazione, deve essere espressamente previsto dal legislatore, come peraltro avvenuto per le norme di finanziamento degli interventi sanitari di contrasto al COVID-19;

Ritenuto, conseguentemente, nelle more dell'adozione di una specifica disposizione legislativa di accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato delle stesse autonomie speciali, di procedere all'individuazione delle quote spettanti ai sensi del citato art. 1, comma 538, per tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'accantonamento delle risorse individuate per le autonomie speciali;

Ritenuto necessario, pertanto, definire i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità e la validità dello stesso, a decorrere dall'anno 2023, garantendo coerenza con quanto finora disciplinato e ferme restando le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 nonché del pertinente disciplinare tecnico;

Tenuto conto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023 sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2023, che prevede, nella quota indistinta, le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, di cui al citato art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Acquisita altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto definisce, a decorrere dall'anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nonché l'entità e la validità dello stesso.

Art. 2.

Criteri di ripartizione

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come da tabella 1 allegata al presente decreto, sulla base delle quote di accesso al

fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l'anno 2022, sulle quali è stata sancita intesa in data 21 dicembre 2022, rep. atti 278/CSR.

2. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al menzionato comma 538, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso, da determinarsi in accordo con le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio 2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali di cui all'art. 3.

Art. 3.

Contributo e requisiti reddituali

1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

2. A decorrere dall'anno 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

a. ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Art. 4.

Presentazione della domanda e validità della graduatoria

1. A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

2. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse di cui art. 1, come ripartite dall'art. 2, del presente decreto.

3. Le graduatorie di cui al precedente comma 2 restano valide fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

4. A decorrere dall'anno 2023, il beneficio dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.



5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022.

Art. 5.

Trasferimenti a INPS

1. Per l'anno 2023, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso le risorse di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia anno 2023».

2. A decorrere dall'anno 2024, il termine di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di pubblicazione della tabella di riparto di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto e nella causale del trasferimento delle risorse deve essere indicato l'anno di riferimento.

3. Restano ferme le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 nonché quanto disciplinato nel pertinente allegato tecnico.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2023

Il Ministro della salute:
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3105

ALLEGATO

TABELLA 1

Ripartizione fondo anno 2023 - Quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, anno 2022 (Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti 278/CSR del 21 dicembre 2022)

	Quote d'accesso 2022	Riparto risorse art. 1, comma 538 – anno 2023
PIEMONTE	7,33%	366.545,79
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.541,66
LOMBARDIA	16,79%	839.712,77
P.A. BOLZANO	0,88%	44.084,71
P.A. TRENTO	0,91%	45.408,43
VENETO	8,23%	411.493,13
FRIULI- VENEZIA GIULIA	2,07%	103.464,50
LIGURIA	2,65%	132.530,46
EMILIA ROMAGNA	7,53%	376.629,52
TOSCANA	6,33%	316.306,45
UMBRIA	1,49%	74.264,33
MARCHE	2,56%	127.970,82
LAZIO	9,63%	481.585,89
ABRUZZO	2,18%	108.918,00
MOLISE	0,50%	25.194,69
CAMPANIA	9,25%	462.730,76
PUGLIA	6,61%	330.538,11
BASILICATA	0,92%	46.172,06
CALABRIA	3,12%	156.020,96
SICILIA	8,08%	403.874,04
SARDEGNA	2,72%	136.012,92
		5.000.000,00

24A00044

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 28 dicembre 2023.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2024.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 285 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico – ora delle imprese e del made in Italy - disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro delle imprese e del made in Italy determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2022, trasmesso dall'Amministratore delegato della CONSAP con nota n. 0346326 del 15 novembre 2023, nella quale, registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il deficit patrimoniale, a fronte della realizzazione di un rilevante incasso in esecuzione del concordato della liquidazione Progress - avviato da CONSAP e proposto da un soggetto terzo con la cooperazione dell'IVASS e del commissario liquidatore, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2024, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per il 2023, pari al 2,5%;

Ritenuto che, sulla base di quanto rappresentato da CONSAP nella citata nota, il registrato risultato di esercizio positivo è stato accompagnato da un calo della principale voce di entrata - costituita dai contributi, a causa degli effetti della pandemia - e dalla diminuzione della principale voce di uscita - costituita da sinistri e relative spese, dovuta al basso importo dei risarcimenti corrisposti dalle imprese designate;

Visto il provvedimento n. 139 del 23 novembre 2023 dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo

degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2024;

Ravvisata, pertanto, alla luce delle predette circostanze, l'opportunità di confermare, per il 2024, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2024, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2024, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2024, determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2024, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

24A00007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 189/2012 del medicinale per uso umano a base di Epcoritamab, «Tepkinly». (Determina n. 148/2023).


IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e



delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e*) del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 ottobre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 7 novembre 2023 (Prot.n. 0136700-7 novembre 2023-AIFA-AIFA_UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale TEPKINLY (Epcoritamab);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 8 - 10 novembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TEPKINLY

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex-factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito *internet* istituzionale



dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: TEPKINLY
Codice ATC - Principio attivo: L01FX27 Epcoritamab
Titolare: Abbvie Deutschland GmbH & comma KG
Codice procedura EMEA/H/C/005985/0000
GUUE: 31 ottobre 2023

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Conf. 001

«Tepkinly», in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica.

Conf. 002

«Tepkinly», in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica.

Modo di somministrazione

Conf. 001

«Tepkinly» deve essere somministrato solamente sotto la supervisione di un operatore sanitario qualificato nell'uso della terapia anticancro. Nel ciclo 1, prima della somministrazione di epcoritamab, deve essere disponibile almeno 1 dose di tocilizumab da utilizzare in caso di CRS.

L'accesso a una dose supplementare di tocilizumab deve essere disponibile entro otto ore dall'uso della dose di tocilizumab precedente.

«Tepkinly» è per uso sottocutaneo. Deve essere somministrato esclusivamente mediante iniezione sottocutanea, preferibilmente nella parte inferiore dell'addome o della coscia. Si raccomanda di cambiare la sede di iniezione da sinistra a destra o viceversa, soprattutto durante il programma di somministrazione settimanale (ovvero, Cicli 1-3).

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Conf. 002

«Tepkinly» deve essere somministrato solamente sotto la supervisione di un operatore sanitario qualificato nell'uso della terapia anticancro. Nel ciclo 1, prima della somministrazione di epcoritamab, deve essere disponibile almeno 1 dose di tocilizumab da utilizzare in caso di CRS.

L'accesso a una dose supplementare di tocilizumab deve essere disponibile entro otto ore dall'uso della dose di tocilizumab precedente.

«Tepkinly» è per uso sottocutaneo. Deve essere somministrato esclusivamente mediante iniezione sottocutanea, preferibilmente nella parte inferiore dell'addome o della coscia. Si raccomanda di cambiare la sede di iniezione da sinistra a destra o viceversa, soprattutto durante il programma di somministrazione settimanale (ovvero, Cicli 1-3).

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1759/001 - A.I.C. n. 050855016/E

In base 32: 1JHZ38

4 mg / 0,8 ml - Concentrato per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo Flaoncino (vetro) 0,8 ml - 1 flaoncino

EU/1/23/1759/002 - A.I.C. n. 050855028 /E

In base 32: 1JHZ3N

48 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Flaoncino (vetro) 0,8 ml (60 mg / ml) - 1 flaoncino

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni sei mesi.

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Le misure aggiuntive di minimizzazione del rischio per ridurre il più possibile gli importanti rischi identificati di CRS e ICANS consistono in una scheda per il paziente destinata ai pazienti trattati con epcoritamab.

Prima del lancio di epcoritamab in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato della scheda per il paziente, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà garantire che in ciascuno Stato membro in cui è commercializzato epcoritamab gli operatori sanitari che prescrivono epcoritamab e i pazienti trattati con epcoritamab abbiano accesso/ricevano la scheda per il paziente che informerà e spiegherà ai pazienti i rischi di CRS e ICANS.

La scheda per il paziente conterrà i seguenti messaggi chiave:

fornire informazioni sui segni/sintomi di CRS e ICANS

Allertare i pazienti di contattare prontamente i propri operatori sanitari/il pronto soccorso se osservano uno qualsiasi dei segni o sintomi di CRS e ICANS

Un messaggio di avvertimento per gli operatori sanitari che trattano il paziente in qualsiasi momento, anche in condizioni di emergenza, circa il fatto che il paziente sta usando epcoritamab.

Recapiti del medico prescrittore di epcoritamab

Obbligo di condurre attività post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:



Descrizione	Tempistica
PAES: Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il rapporto dello studio clinico (CSR) aggiornato nella parte di incremento dello studio GCT3013-01.	22 Dic 2023

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio rilasciata in circostanze eccezionali

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Per confermare la sicurezza e l'efficacia di epcoritamab nel trattamento del DLBCL R/R dopo due o più linee di terapia sistemica, deve essere presentato il rapporto dello studio clinico (CSR) primario e finale dello studio GCT3013-05. - Analisi primaria del CSR (inclusa l'analisi di OS finale) – scadenza: Q4/2024 - CSR finale - scadenza: Q1/2029	Q4/2024 Q1/2029
Per confermare la sicurezza e l'efficacia di epcoritamab nel trattamento del DLBCL recidivato o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il rapporto dello studio clinico (CSR) finale per la coorte principale aNHL dello studio GCT3013-01.	Q3/2026

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

24A00051

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano a base di Pegunigalsidasi alfa, «Elfabrio». (Determina n. 150/2023).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)» in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativi ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del

13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2023 al 31 maggio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 5, 6 e 7 luglio 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 27 dicembre 2023 (prot. n. 0164287-27/12/2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale «Elfabrio» (pegunigalsidasi alfa);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:


1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELFABRIO

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).



4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

ELFABRIO.

Codice ATC - Principio attivo: A16AB20 Pegunigalsidasi alfa.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Cod. procedura EMEA/H/C/005618/0000.

GUUE 30 giugno 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Elfabrio» è indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti adulti con diagnosi confermata di malattia di Fabry (deficit di alfa-galattosidasi).

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Elfabrio» deve essere gestito da un medico esperto nel trattamento di pazienti affetti da malattia di Fabry.

Misure di supporto medico appropriate devono essere prontamente disponibili quando «Elfabrio» è somministrato a pazienti che non sono

mai stati trattati prima o che hanno manifestato reazioni severe di ipersensibilità a «Elfabrio» in passato.

Il pretrattamento con antistaminici e/o corticosteroidi può essere consigliabile per pazienti che hanno manifestato in precedenza reazioni di ipersensibilità al trattamento con «Elfabrio» o con altre terapie enzimatiche sostitutive (*enzyme replacement therapies, ERT*) (vedere paragrafo 4.4).

Solo per infusione endovenosa.

«Elfabrio» non deve essere infuso nella stessa linea endovenosa con altri medicinali.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Dopo la preparazione, la diluizione deve essere somministrata mediante infusione endovenosa e filtrata attraverso un filtro in linea da 0,2 µm a basso legame proteico.

Il paziente deve essere monitorato per la comparsa di reazioni correlate a infusione (*infusion-related reactions, IRR*) per due ore dopo l'infusione; vedere paragrafo 4.4.

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione di «Elfabrio» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Somministrazione a domicilio

L'infusione di «Elfabrio» a domicilio può essere presa in considerazione se il paziente tollera bene le infusioni e non ha precedenti di IRR moderate o severe da alcuni mesi.

La decisione di passare all'infusione a domicilio deve essere adottata previa valutazione e raccomandazione del medico curante. Il paziente deve essere stabile dal punto di vista medico.

Devono essere confermate e a disposizione dell'operatore sanitario incaricato dell'infusione domiciliare attrezzature, risorse e procedure, inclusa la formazione, per l'infusione domiciliare.

L'operatore sanitario deve essere disponibile durante tutta l'infusione domiciliare e per un determinato periodo dopo di essa.


Il medico curante e/o l'infermiere devono fornire al paziente e/o al caregiver una formazione appropriata prima dell'inizio dell'infusione a domicilio. La dose e la velocità di infusione usate in ambiente domiciliare devono restare uguali a quelle usate in ambiente ospedaliero; possono essere modificate solo sotto la supervisione del medico curante.

Velocità e durata dell'infusione.

Tabella 1: Dose e durata dell'infusione raccomandate per la somministrazione endovenosa di «Elfabrio»

Infusione iniziale di 1 mg/kg di peso corporeo ogni 2 settimane			
Peso corporeo (kg)	Volume totale (mL)	Durata dell'infusione	Velocità di infusione*
fino a 70	150 mL	non meno di 3 ore	0,83 mL/min (50 mL/h)
70-100	250 mL	non meno di 3 ore	1,39 mL/min (83,33 mL/h)
> 100	500 mL	non meno di 3 ore	2,78 mL/min (166,67 mL/h)
Infusione di mantenimento			
La durata finale dell'infusione può essere ottenuta in base alla tollerabilità del paziente. L'aumento della velocità di infusione deve essere ottenuto gradualmente a partire dalla velocità della prima infusione.			
1 mg/kg di peso corporeo ogni 2 settimane			
Peso corporeo (kg)	Volume totale (mL)	Durata dell'infusione	Velocità di infusione*
fino a 70	150 mL	non meno di 1,5 ore	1,68 mL/min (100 mL/h)
70-100	250 mL	non meno di 1,5 ore	2,78 mL/min (166,67 mL/h)
> 100	500 mL	non meno di 1,5 ore	5,56 mL/min (333,33 mL/h)

*la velocità di infusione può essere modificata in caso di reazione all'infusione (vedere paragrafo 4.4)



Se i pazienti manifestano reazioni correlate a infusione, incluse reazioni di ipersensibilità o reazioni anafilattiche, durante l'infusione, questa deve essere interrotta immediatamente e deve essere avviato un trattamento medico appropriato (vedere paragrafo 4.4).

I pazienti che manifestano reazioni avverse durante l'infusione domiciliare devono interrompere immediatamente l'infusione e rivolgersi a un operatore sanitario. Le infusioni successive potrebbero dover essere effettuate in un contesto ospedaliero.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1724/001 A.I.C.: 050667017 /E In base 32: 1JB7J9 - 2 mg / ml - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino;

EU/1/23/1724/002 A.I.C.: 050667029 /E In base 32: 1JB7JP - 2 mg / ml - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 10 ml - 5 flaconcini;

EU/1/23/1724/003 A.I.C.: 050667031 /E In base 32: 1JB7JR - 2 mg / ml - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 10 ml - 10 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima dell'uso di «Elfabrio» in ogni Stato membro in un contesto domiciliare, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma formativo, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ogni Stato membro in cui «Elfabrio» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari che si prevede prescrivano «Elfabrio» ricevano il seguente pacchetto formativo, che comprende:

un opuscolo destinato agli operatori sanitari con informazioni rilevanti per addestrare il paziente e/o il caregiver alla somministrazione a domicilio del medicinale, compresi i seguenti elementi chiave:

elenco di controllo con i criteri di idoneità all'infusione domiciliare

necessità di prescrivere medicinali per trattare le IRR e che il paziente/caregiver sia in grado di usarli

necessità di premedicazioni (antistaminici e/o corticosteroidi) se richieste nei pazienti in cui è stato necessario un trattamento sintomatico

addestramento della persona che effettuerà l'infusione di pegunigalsidasi alfa su come identificare le IRR

addestramento della persona che effettuerà l'infusione di pegunigalsidasi alfa sulla preparazione e somministrazione del medicinale e sull'uso del diario

necessità del diario e sua funzione nella comunicazione con il medico curante

descrizione dell'importanza della presenza di un caregiver nel caso in cui sia necessaria assistenza medica di emergenza

Una guida per il paziente/caregiver/operatore sanitario per la somministrazione a domicilio, compresi i seguenti elementi chiave:

istruzioni dettagliate sulla tecnica di preparazione e somministrazione, inclusa una tecnica asettica adeguata

posologia e velocità di infusione che saranno determinate dal medico curante

segnali e sintomi di IRR e come trattarli o gestirli

importanza della presenza di un caregiver per monitorare il paziente nel caso in cui sia necessaria assistenza medica di emergenza

i medicinali prescritti dal medico curante per le IRR o la premedicazione devono essere disponibili a domicilio e devono essere usati di conseguenza

il diario deve essere usato per registrare l'infusione ed eventuali IRR e portato alle visite con il medico curante

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare (RRL).

24A00052

DETERMINA 29 dicembre 2023.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano a base di Indacaterolo/mometasone furoato, «Aectura Brezhaler». (Determina n. 151/2023).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021), ai sensi

dell'art. 16, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e*), del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023, che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 5, 6 e 11 dicembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ATECTURA BREEZHALER,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).



4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

ATECTURA BREEZHALER.

Codice ATC - principio attivo: R03AK14 Indacaterolo / mometasone furoato.

Titolare: Novartis Europharm Limited.

Codice procedura: EMEA/H/C/005067/IB/0015/G.

GUUE: 29 dicembre 2023.

Indicazioni terapeutiche.

«Atectura Breezhaler» è indicato come trattamento di mantenimento dell'asma in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni non adeguatamente controllati con corticosteroidi per inalazione e un beta2-agonista a breve durata d'azione.

Modo di somministrazione.

Esclusivamente per uso inalatorio. Le capsule non devono essere ingerite.

Le capsule devono essere somministrate utilizzando esclusivamente l'inalatore fornito con ciascuna nuova prescrizione (vedere paragrafo 6.6).

I pazienti devono essere istruiti su come assumere correttamente il medicinale. Ai pazienti che non avvertono un miglioramento della respirazione si deve chiedere se stanno ingerendo il medicinale invece di inalarlo.

Le capsule devono essere estratte dal blister solo immediatamente prima dell'uso.

Dopo l'inalazione, i pazienti devono sciacquare la bocca con acqua, senza deglutirla (vedere paragrafi 4.4 e 6.6).

Per le istruzioni sull'uso del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Informazioni per i pazienti che utilizzano un sensore per «Atectura Breezhaler».

La confezione può contenere un sensore elettronico che deve essere attaccato alla base dell'inalatore.

Il sensore per «Atectura Breezhaler» può essere utilizzato solo da pazienti adulti.

Il sensore per «Atectura Breezhaler» non deve essere utilizzato da pazienti adolescenti poiché la *App* non ha la funzionalità di verificare il consenso del paziente o di consentire l'accesso a chi si occupa di loro.

Il sensore e la *App* non sono richiesti per la somministrazione del medicinale al paziente. Il sensore e la *App* non controllano né interferiscono con l'assunzione del medicinale tramite l'inalatore.

Il medico prescrittore può valutare con il paziente se è appropriato l'uso del sensore e della *App*.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del sensore e della *App*, vedere le istruzioni per l'uso fornite nella confezione del sensore e nella *App*.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1439/013 - A.I.C.: 048802134 /E in base 32: 1GKBBQ - 125 µg / 62,5 µg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalato-

torio - blister (PA/Alu/PVC - Alu) - 30 x 1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore + 1 sensore;

EU/1/20/1439/014 - A.I.C.: 048802146 /E in base 32: 1GKBC2 - 125 µg / 127,5 µg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/Alu/PVC - Alu) - 30 x 1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore + 1 sensore;

EU/1/20/1439/015 - A.I.C.: 048802159 /E in base 32: 1GKBCH - 125 µg / 260 µg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/Alu/PVC - Alu) - 30 x 1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore + 1 sensore.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

24A00053

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 18 ottobre 2023.

Definanziamento del contratto di Programma SPAS – Consorzio sviluppo delle produzioni agricole siciliane di cui alla deliberazione CIPE 29 luglio 2005, n. 108. (Delibera n. 30/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 18 ottobre 2023;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e



le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale dispone che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera e) e comma 206 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di Programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai

relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale, all'art. 23, comma 7, ha abrogato le disposizioni di legge indicate nell'allegato 1, tra cui l'art. 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area), e, al comma 8, ha previsto che gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del «Fondo per la crescita sostenibile», di cui al comma 2 del precitato art. 23, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati, nonché all'art. 29, commi da 3 a 5, ha introdotto specifiche disposizioni volte a consentire una rapida conclusione dei procedimenti relativi alle agevolazioni alle imprese;

Vista la nota della Commissione dell'Unione europea del 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175 11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3 a) del Trattato C.E.;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1° febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG (2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di stato n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C (2002) 579fin, relativa all'aiuto di stato n. 30/2002 concernente gli aiuti di stato a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, approvato con decreto dell'ex Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante «Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese» e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale e dei servizi nelle aree depresse del Paese e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE 25 febbraio 1994, n. 10 recante «Disciplina dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca» e le relative modificazioni e integrazioni di cui al punto 4 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 e al punto 2, lettera B, della delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Vista la delibera CIPE 29 luglio 2005, n. 108, con la quale è stato autorizzato l'allora Ministero delle attività produttive a stipulare con il «Consorzio SPAS», il Contratto di programma che prevedeva la realizzazione di un articolato programma di investimenti (realizzato dal Consorzio e dalle 22 Imprese Consorziato) finalizzato allo sviluppo ed alla valorizzazione delle produzioni del comparto ortoflorivivaistico nisseno, da realizzarsi in Sicilia, nei Comuni di Gela, Mazzarino e Butera (CL);

Considerato che, la Regione Siciliana, con delibere 29 luglio 2004, n. 270 e 10 agosto 2004, n. 293, aveva espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si era dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse pubbliche;

Considerato che il contratto di programma proposto dal Consorzio SPAS rientrava nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni dalla legge dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, successivamente abrogato dall'art. 8-bis, comma 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 gennaio 2008;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) del 29 novembre 2013, n. 3748, con il quale è stato disposto l'impegno e la liquidazione dell'importo di euro 14.207.939,86 e l'impegno di euro 19.537.022,14, a favore della contabilità speciale n. 1726 «interventi nelle aree depresse»;

Vista la proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui alla nota n. 17089 del 31 luglio 2023, la relazione illustrativa del Ministero delle imprese e del made in Italy del 22 giugno 2023, n. 250400, nonché le note n. 336030 del 28 settembre 2023 e n. 22139 del 16 ottobre, recanti definanziamento del contratto di programma SPAS - Consorzio Sviluppo delle produzioni agricole si-

ciliane di cui alla deliberazione CIPE n. 108 del 29 luglio 2005, per le motivazioni ivi richiamate;

Vista, altresì, la nota n. 356603 del 18 ottobre 2023 con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette la relazione illustrativa della proposta da intendersi sostitutiva della precedente, a seguito delle interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragione generale dello Stato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, tenuto conto che il testo della stessa è stato condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del precitato regolamento di questo Comitato, sono espresse positivamente nella menzionata nota congiunta;

Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Delibera:

1. Per le motivazioni di cui alla proposta trasmessa dal Ministro delle imprese e del made in Italy, richiamata in premessa, è disposto il definanziamento del contratto di programma SPAS - Consorzio sviluppo delle produzioni agricole siciliane, di cui alla delibera CIPE 29 luglio 2005, n. 108.


Il vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1713

24A00045



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sottoelencato marchio di identificazione dei metalli preziosi è stato annullato in quanto l'impresa, già titolare del medesimo, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Denominazione impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale
ALGTRO S.r.l.	Bologna	369-BO	N. atto 2023000419 del 19/12/2023

24A00029

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santa Rosa De Toay (Argentina).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Santiago Martin Lorda, Vice Console onorario in Santa Rosa de Toay (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) vidimazioni e legalizzazioni;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca e restituzione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

p) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca dello schedario dei connazionali residenti;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Vice direttore generale vicario
TRICHILO

24A00009

Limitazione delle funzioni della titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Aalesund (Norvegia).


IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La signora Nina Helene Otterlei, Agente consolare onorario in Aalesund (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;



b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

c) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Oslo;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Oslo;

i) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Oslo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Oslo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Oslo;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Oslo;

q) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Oslo dello schedario dei connazionali residenti;

r) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Vice direttore generale vicario
TRICHILO

24A00010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 502 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 3 agosto 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013967/AVV-L-197 del 18 dicembre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 502, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 3 agosto 2023, concernente la determinazione del contributo minimo integrativo, di cui all'art. 24, comma 7, lett. b), del regolamento unico della previdenza forense, dovuto per l'anno 2023, in misura pari a euro 805.

24A00047

Approvazione della delibera n. 74/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 12 ottobre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014268/MED-L-193 del 21 dicembre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 74/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EN-PAM in data 12 ottobre 2023, concernente la determinazione del contributo «Quota A» del Fondo di previdenza generale, per l'anno 2024.

24A00048

Approvazione della delibera n. 182/23/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 12 settembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014441/COM-L-216 del 29 dicembre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 182/23/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 12 settembre 2023, concernente la rivalutazione degli importi relativi ai contributi e alle prestazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 26, 27, 34, 35, 43, 45, 46-bis e 48 del Regolamento unitario, per l'anno 2024.

24A00049

Approvazione della delibera n. 71/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 14 settembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014442/MED-L-192 del 29 dicembre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 71/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EN-PAM in data 14 settembre 2023, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari a euro 79,87 pro-capite.

24A00050



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Approvazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella III finestra temporale dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023.

Sul sito www.mit.gov.it (Amministrazione Trasparente) è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 288 del 13 dicembre 2023 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023 al n. 4078) di approvazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili per l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella III finestra temporale dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023.

24A00046

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il «Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 54, prima colonna, all'articolo 3, comma 8, al terzo rigo, dove è scritto: «...indicati dal comma 3...», leggasì: «...indicati dal comma 2...».

24A00149

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il «Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 52, seconda colonna, all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), capoverso Art. 16, comma 5, al secondo rigo, dove è scritto: «...dati *sensibili* di cui all'articolo 9...», leggasì: «...dati di cui all'articolo 9...».

24A00150

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-007) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 4 0 1 1 0 *

€ 1,00

